



COVID-19 LINEE GUIDA GESTIONE AMBIENTI CONFINATI

Misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID 19

Il coronavirus *Covid-19*, sta correndo da una parte all'altra del globo, senza risparmiare nessun Paese. L'Italia è stata tra i primi Stati colpiti dalla pandemia, che rappresenta una minaccia per la sicurezza della popolazione sotto il profilo sanitario, sociale, economico, tributando necessari provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio.

Dopo la quarantena e il *lockdown* della *Fase 1*, che hanno portato a superare il picco del contagio, siamo coinvolti nella conduzione della *Fase 2*, con la graduale riapertura delle attività, fermo restando il distanziamento sociale e il rispetto delle misure di igiene personali e collettive.

Rimodulare le abitudini comportamentali, l'uso degli spazi confinati con soluzioni organizzative è obbligatorio, affinché ciò avvenga, occorre consapevolezza e informazione. Questo *vademecum* è stato stilato con l'intento di fornire le informazioni di base per garantire le condizioni di *salubrità* e *sicurezza* nei luoghi chiusi per la ripresa delle attività nel rispetto delle disposizioni previste per l'emergenza sanitaria Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Inail, ed Enti e Ministeri preposti, con l'ausilio di *Pietro Lucchesi* Consigliere del *Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati* con delega alla salubrità negli ambienti confinati, *Luca Bini* Consigliere del *Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati* con delega al Condominio, dell'*Associazione Nazionale "Donne Geometra"* e del Comitato tecnico-scientifico del progetto dell'*Esperto in Edificio Salubre* con la partecipazione di *Gaetano Settimo* coordinatore gruppo nazionale inquinamento indoor dell'*Istituto Superiore di Sanità*, membro del comitato scientifico progetto di formazione Esperto Edificio Salubre.

Indossa la mascherina e contieni il contagio..il Covid-19 non lo abbiamo ancora sconfitto!

SE AMI L'ITALIA MANTIENI LA DISTANZA

SOMMARIO

1.1	Misure Emergenza Covid 19 Fase 2.....	4
2.1	Indicazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	12
2.2	Violazioni del datore di lavoro	15
3.1	Protocollo regolamentazione misure contrasto e diffusione Covid-19	16
4.1	Covid-19 e Privacy – La Guida del garante	37
5.1	Indicazioni dell’Inail Covid-19	39
5.2	Covid-19 Infortunio sul lavoro	44
5.3	Credito d'imposta e incentivi per la sicurezza -Sanificazione e acquisto DPI	46
6.1	Misure igienico-sanitarie -Sanificazione e ventilazione	49
7.1	Indicazioni igienico-sanitarie per le persone per fronteggiare il Covid.....	61
8.1	Indicazioni igienico-sanitarie nei locali uffici/studi/attività commerciali	66
8.2	Impianti idrici - Prevenzione legionella	70
8.3	Covid-19 – Assemblea di condominio	71
9.1	Linee di indirizzo riapertura attività	74
10.1	Normativa di riferimento: Decreti, Ordinanze, Circolari	93
11.1	Modulistica	122

MISURE EMERGENZA COVID-19

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO



1.1 Misure emergenza Covid-19 Fase2

A seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione.

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica".

L'Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per **sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia.

Per regolare la fase di riapertura **FASE 2** delle attività e degli spostamenti consentiti a seguito del ridursi della curva dei contagi da COVID-19, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ha disposto diverse misure in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per garantire un'adeguata protezione durante l'emergenza sanitaria.

In particolare, dal **18 maggio al 31 luglio 2020**, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le nuove disposizioni rimarcano l'*obbligo di rimanere presso il proprio domicilio* per i soggetti che presentano sintomi da contagio Covid-19, mentre lo spostamento nell'ambito regionale è consentito *senza obbligo di autocertificazione* soltanto per specifici motivi di necessità, di lavoro o salute.

Tale obbligo rimane ancora vigente per gli spostamenti interregionali (v. anche DL. 33/2020).

L'accesso alle aree ricreative pubbliche all'aperto all'interno dei parchi o ville è consentito mantenendo le misure di *distanziamento sociale* per la sicurezza interpersonale di almeno 1

metro (2 metri per chi fa attività sportiva) e con l'osservanza delle linee guida di cui all' all.8 per la sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti.

L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE SVOLTE PRESSO PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI, OVVERO PRESSO ALTRE STRUTTURE OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE AL BENESSERE DELL'INDIVIDUO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO FISICO, SONO CONSENTITE, NEL RISPETTO DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E SENZA ALCUN ASSEMBRAMENTO, A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2020

SONO SOSPESSE LE ATTIVITA' DI CENTRO BENESSERE, CENTRI TERMALI (FATTA ECCEZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA), CENTRI CULTURALI E CENTRI SOCIALI. SONO CHIUSI ANCHE GLI IMPIANTI SCIISTICI

Restano invariate le disposizioni riferite alle:

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI, E CONCERTI CHE POTRANNO RIPRENDERE SOLO DAL 15 GIUGNO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA INTERPERSONALE, AD ESEMPIO, POSTI A SEDERE CON NUMERO MASSIMO DI 1000 SPETTATORI PER SPETTACOLI ALL'APERTO E DI 200 PERSONE PER SPETTACOLI IN LUOGHI CHIUSI, PER OGNI SINGOLA SALA.

Specifici protocolli sono stati stabiliti per l'accesso ai **luoghi di culto** (vedi all. 1 e 7) e per l'apertura dei musei in base al numero dei visitatori.

Rimangono sospesi i **servizi educativi** per l'infanzia, scolastici e di istruzione terziaria, con attività didattiche o curriculari che possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.

Dal 18 Maggio sono riprese anche le **attività commerciali** e di **ristorazione**, nonché i servizi alla persona come **parrucchieri** ed **estetisti**, anche sulla base di appositi protocolli stabiliti dalle Regioni allo scopo di prevenire o ridurre il rischio di contagio (vedi all. 10).

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al *Ministero della Salute*, all'*Istituto Superiore di Sanità* e al *Comitato tecnico-scientifico*. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale (art.1 comma 16 - decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33).

In questa fase è sempre raccomandato lo svolgimento in **modalità di lavoro agile** degli altri **servizi pubblici e privati professionali**, con l'obbligo di rispettare le disposizioni dei protocolli di sicurezza, comprese le regole per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie ivi compreso l'obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

A partire dal 4 maggio sono riprese le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già dal 27 aprile è stato possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Per la ripresa a scaglioni delle attività, sono state stilate specifiche misure igieniche, come l'uso dei **guanti** "usa e getta", l'uso delle **mascherine di comunità** ed è stato riconfermato il **distanziamento sociale**.

La ripresa delle attività dovrà avvenire in massima sicurezza e nel pieno rispetto degli *standard* di salvaguardia della salute e secondo le indicazioni dei protocolli appositamente siglati per far fronte all'emergenza sanitaria, oltre che conforme alle disposizioni nazionali, regionali e locali.

Quanto ai decreti-legge che hanno previsto e disciplinato misure dirette a fronteggiare ed a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive, vanno ricordati:

- il DL. n. 30 del 2020, emanato in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili affidate all'ISTAT sullo stato immunitario della popolazione, per garantire un'adeguata protezione durante l'emergenza sanitaria, che prevede dal 18 maggio 150mila test pubblici programmati per mappare la popolazione italiana. (Qui la nota breve del Servizio Studi del Senato della Repubblica).
- il decreto-legge n. 23/2020, che interviene a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19. Prevede, fino al 31 dicembre 2020, il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro; vi sono poi misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

- il decreto-legge n. 22/2020 è invece volto a regolare la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli esami per l'abilitazione all'**esercizio delle professioni** (art.5);
- con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, (convertito, con modifiche, dalla L. n. 27 del 2020) detto "Cura-Italia", sono stati programmati gli interventi per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese per contrastare gli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- precedenti decreti-legge, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dallo stesso DL. n. 18 del 2020 e poi abrogati, quali: il D.L. del 9 marzo 2020, n. 14; il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 riguardante specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020.
- Il D.L. 3 marzo 2020, n. 9 ha inoltre stanziato iniziali risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica.

FASE 2

IN SINTESI LE NOVITA'



Le disposizioni contenute nel DL n. 33 avranno efficacia a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio p.v.

Il DL n. 33 indica 2 date per l'applicazione delle misure: il 18 maggio e il 3 giugno pp.vv.



Le disposizioni contenute nel DPCM del 17 maggio avranno efficacia dal 18 maggio al 14 giugno p.v. e sostituiscono le disposizioni del DPCM del 26 Marzo

SPOSTAMENTI

Cosa cambia dal 18 Maggio

- Ci si può spostare liberamente all'interno della stessa Regione
- Non servirà più l'autocertificazione all'interno della Regione
- Si potranno vedere anche gli amici
- Sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Cosa resta invariato fino al 3 Giugno

- Gli spostamenti tra Regioni continuano ad essere consentiti solo per:
- comprovate esigenze lavorative
- assoluta urgenza
- motivi di salute
- rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Le persone sottoposte alla misura della quarantena non possono lasciare la propria abitazione o dimora.

Cosa cambia dal 3 Giugno

- Sono consentiti gli spostamenti interregionali
- Sono consentiti gli spostamenti da e per l'Unione Europea, gli Stati Schengen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco
- Gli spostamenti potranno essere limitati, con appositi DPCM, in specifiche aree del territorio nazionale o in specifici Stati, per motivi legati a rischi epidemiologici

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE

Dal **18 maggio** hanno ripreso ad operare le attività economiche di:

- vendita al dettaglio, inclusi i centri commerciali e i mercati all'aperto
- esercizi legati alla cura della persona (parrucchieri, centri estetici, ecc.)
- servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.)
- stabilimenti balneari

Dal **20 maggio 2020** riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole.

Come è stata definita la riapertura

In via generale, con ingressi dilazionati e la distanza interpersonale di un metro, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e linee guida nazionali e in coerenza con i criteri e le misure di cui agli Allegati 10 e 11 del DPCM e secondo le Linee di indirizzo delle Regioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere)

Misure generali

- Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi
- Mantenimento del distanziamento interpersonale
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti
- Informazione, tramite cartelli in italiano e inglese, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

Competenze dei Comuni

- Regolamentare la gestione al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale
- Prevedere misure per accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, al fine di evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale

Tra le misure per il distanziamento sociale occorre prevedere:

- corsie mercatali a senso unico
- posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi
- maggiore distanziamento dei posteggi e, a tal fine, ove possibile, ampliamento dell'area mercatale
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro
- valutare la sospensione della vendita di beni usati

MISURE DI SICUREZZA

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida, idonei a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi dei protocolli e linee guida nazionali.

La mancata attuazione dei protocolli o delle linee guida, regionali o nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, se del caso, possono adottare misure derogatorie, ampliative o restrittive.

ATTIVITÀ SPORTIVE

- Dal **18 maggio** sono consentiti gli allenamenti degli sport di squadra, rispettando il distanziamento sociale e a porte chiuse
- Dal **25 maggio** potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
- Dal **18 maggio** è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto rispettando la distanza interpersonale di **almeno due metri** per l'**attività sportiva** e di **almeno un metro** per ogni altra attività

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE

- Dal **18 maggio** riapriranno i musei, rispettando la distanza di un metro tra i visitatori
- Dal **15 giugno** apriranno teatri, cinema e sale da concerto, anche all'aperto, con numero massimo di spettatori (200 luoghi chiusi, 1000 all'aperto)
- Dal **15 giugno** saranno consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini, anche al chiuso o all'aria aperta
- Fino al **14 giugno** continuano a essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole, nelle università e nei corsi di formazione
- Fino al **14 giugno** continuano ad essere sospese le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle discoteche, nelle fiere e nei congressi

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Dal **18 maggio** saranno consentite tutte le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

Continua ad essere **vietato l'assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnoistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità stabilite da appositi DPCM.
- È sospesa ogni attività convegnoistica o congressuale.
- Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- **Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**
- **Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico è obbligatorio l'uso delle mascherine, compreso nei mezzi di trasporto.** Ne sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità incompatibili con l'uso continuativo della mascherina. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero **mascherine monouso** o lavabili, **anche auto-prodotte**, in **materiali multistrato** che forniscano una barriera idonea e che coprano mento e naso.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle disposizioni del Decreto-legge n. 33/2000 sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa dalle attività economiche, produttive e sociali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

La sanzione è aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

SANZIONI PENALI

Il mancato rispetto della quarantena è punito, ai sensi dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), con l'arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000 euro.

AUTOCERTIFICAZIONI

- [Modulo autodichiarazione spostamenti del Viminale](#) (solo per spostamenti tra regioni). [Modulo autocertificazione ingresso in Italia](#)

INDICAZIONI ISPETTORATO DEL LAVORO



2.1 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dal 4 Maggio si è iniziato ad allentare le misure restrittive, che hanno determinato il *lockdown* per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ora siamo in piena Fase 2 che non presume improvvisazioni, ma una ripartenza responsabile, con misure tali da contenere i contagi.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, tramite il [documento n.149 del 20 Aprile 2020](#), ha spiegato come si svolgeranno, da parte dei propri ispettori, le attività di controllo nelle aziende che hanno potuto proseguire la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del "*protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*". Tra gli allegati alla nota dell'INL vi è anche una *check list* con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall'ispettore.

Il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito le modalità di controllo di cui alla "[nota](#)" [del Ministero dell'Interno](#), riguardo le procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo sottoscritto dal Governo, il [14 marzo 2020](#), con le parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e sindacati), fornendo i chiarimenti interpretativi circa il comportamento che i Prefetti devono avere per assicurare le funzioni previste dal [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#).

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il Governo ha dato la possibilità a determinate aziende di proseguire l'attività lavorativa, qualora in possesso di specifici codici Ateco e cioè aziende classificate per particolari attività economiche (ATECO = ATtività ECONomiche), di particolare importanza nazionale tali da dover necessariamente proseguire la produzione anche in questo periodo. Lo stesso Decreto demanda al Prefetto la verifica circa la corretta esecuzione delle misure ivi previste, nonché il coordinamento delle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Nello specifico, il controllo che è stato richiesto all'Ispettorato del lavoro è relativo alla sussistenza, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali che questi devono avere per continuare l'attività lavorativa e, più nello specifico, nell'osservare tutte le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Infatti, per le attività non sospese sono state imposte regole di sicurezza il cui mancato rispetto può portare anche alla chiusura dei locali aziendali. Ciò in quanto l'articolo 2, comma 10, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 evidenzia come, per le imprese che svolgono attività non sospese, debba essere rispettato proprio il

contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Proprio in quest'ottica e per venire incontro alla richiesta del Ministero dell'Interno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto appunto la [nota n. 149 del 20 aprile 2020](#), con la quale ha fornito, ai direttori degli ispettorati territoriali del lavoro e, indirettamente, ai propri ispettori del lavoro, le modalità di intervento, su richiesta delle Prefetture, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Entrando nel merito della nota dell'INL, questi i punti cardine affinché si realizzi, da parte dell'Agenzia ispettiva, il giusto "supporto" agli Uffici territoriali del Governo.

In *primis*, le attività di controllo, alle quali gli ispettori si dovranno attenere per rispondere alle richieste delle Prefetture, non rientrano nell'ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, che sono state temporaneamente sospese, ma sono finalizzate ad accertare l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Detta verifica dovrà essere effettuata in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire una programmazione previamente concordata, contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli, ciò al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire.

Nulla vieta che qualora gli ispettori del lavoro siano in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, non potranno esimersi dal farle. Stesso discorso anche qualora debbano essere effettuati indifferibili accertamenti di **polizia giudiziaria**.

La scelta del personale ispettivo da utilizzare, per questo tipo di accertamenti, dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria. Inoltre, agli ispettori dovranno essere forniti dei dispositivi di protezione personale atti allo scopo.

Allegati alla nota, sono presenti:

- le linee guida per una corretta verifica del "protocollo anti-contagio",
- un modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19,
- una lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo.

In particolare, per quanto riguarda le linee guida sulle modalità di intervento, l'Ispettorato del lavoro ha evidenziato:

- le modalità di programmazione dell'attività ispettiva;
- le regole sulla costituzione delle squadre di intervento (formate prioritariamente su base volontaria);
- il focus sugli accertamenti oggetto della verifica (es. verifica della messa disposizione di detergenti, avvenuta consegna dei dépliant informativi, ecc.);
- i Dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dagli ispettori del lavoro: mascherina FFP2/FFP3, occhiali o visiera a protezione del viso, guanti in lattice monouso, disinfettante a soluzione alcolica 60%, buste/sacchi per lo smaltimento dei DPI, disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.

2.2 Violazioni del datore di lavoro

In particolare, qualora gli ispettori dovessero constatare l'inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l'esito degli accertamenti (verbale di accesso - denominato Covid-19 e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, anche di carattere interdittivo.

PROTOCOLLO NAZIONALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



La ripresa e la prosecuzione delle attività produttive avverranno in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, privilegiando laddove possibile lo *smart working* per ridurre al minimo i rischi e le possibilità di contagio tra le persone, considerato un sistema operativo diverso nelle modalità, ma di pari qualità ed efficacia (o forse, in certi casi, anche maggiore, se correttamente regolato e poste in essere le condizioni adeguate), di quello svolto nel luogo di lavoro.

Con queste premesse i sindacati e le associazioni di categoria su invito del Presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute il [14 marzo 2020](#) hanno sottoscritto un "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", in attuazione del [DPCM dell'11 marzo 2020](#).

Il documento contiene, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, per garantire condizioni di massima tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro conciliando tale prioritario fine con la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività lavorative.

Nel Protocollo vi sono **indicazioni stringenti** (che veicolano obblighi sanzionati, espressi in decreti anche precedenti, quali ad esempio il [Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)) come:

- il rispetto della distanza minima
- l'obbligo del domicilio in presenza di sintomi
- il divieto di assembramenti
- l'obbligo di sanificazione e ventilazione nelle realtà lavorative.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnalano le **precisazioni poste riguardo la puntualizzazione che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico**, di conseguenza devono essere previsti **specifici protocolli aziendali per la puntuale regolazione e disposizione di misure che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione**, in caso di necessaria prosecuzione delle attività produttive, essendo a carico del datore di lavoro, comunque, la gestione di un rischio non professionale, di natura esogena, che possa avere riflessi all'interno della propria realtà lavorativa, incidendo sull'organizzazione del lavoro. Così come la precisazione del **necessario e preventivo confronto da parte del datore di lavoro con le rappresentanze sindacali** (a partire dagli RLS/RLST), **ma anche con il medico competente** (compresa la sottolineatura dell'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria, quale misura di prevenzione e l'attenzione richiesta al medico competente verso situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse degli occupati).

Seppur, il Protocollo condiviso contenga "**indicazioni**" atte ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza *anti-contagio* e sempre rispettando la totale

valutazione da parte del datore di lavoro (in collaborazione con le figure della prevenzione in azienda), restano alcuni nodi interpretativi per affrontare alcuni passaggi operativi di natura molto delicata, come il **controllo della temperatura** e la **sanificazione dei locali**.

Previsto infatti, che il personale deve essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**, a seguito della quale se superiore ai valori previsti non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, non è stato precisato chi deve o può effettuare tali controlli.

In alcune aziende, questo viene svolto, a seguito di decisione autonoma del datore di lavoro, da alcuni lavoratori su altri. È un aspetto di grande rilevanza per le molte conseguenze che determina, sia per il pericolo di contagio, per la *privacy*, per le questioni di autorità del non far accedere al lavoro chi dovesse risultare febbricitante e il contrasto eventuale con chi non volesse sottoporsi ai controlli.

Altra questione, riguarda la **sanificazione periodica dei locali**, che ha innescato il dubbio se deve essere fatta da azienda specializzata e pertanto, avviando anche l'iter per un contratto con azienda specifica, con le relative incombenze anche per le eventuali gare, duvri, ect, oppure la sanificazione è da intendersi come un intervento di pulizia svolta più a fondo, con prodotti adeguati e con tempistiche di maggior frequenza, svolta però da "ordinaria" impresa di pulizia.

Le aziende possono affidare la sanificazione anche a personale interno e i titolari di attività possono eseguirla in prima persona. Perché, di fatto, non esiste una certificazione "univoca" della validità del trattamento. L'unica indicazione, contenuta già nella circolare del ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, è quella dei prodotti da usare: varechina allo 0,1% o etanolo al 70 per cento.

I Dipartimenti nazionali per la salute e sicurezza sul lavoro di Cgil, Cisl, Uil con una [circolare](#) rivolta a tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali, territoriali hanno evidenziato la necessità che i datori di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, il Medico Competente (ove già previsto), consultando l'RLS, verifichino la **rispondenza del DVR** (e dei DUVRI, nei riguardi delle aziende in appalto) agli interventi messi in atto e ai protocolli di prevenzione adottati.

In merito alla **distanza interpersonale**, laddove non fosse possibile rispettare quella indicata di "un metro", come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessario, diversificate e, comunque specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o soluzioni alternative, che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).

È altresì fatto obbligo a carico del datore di lavoro informare tutti i lavoratori sull'adozione di suddette misure di intervento (art. 36, D.lgs 81/08 s.m.), prevedendone il totale rispetto da parte di tutti.

Per tutte le attività non sospese, comunque è prioritario che venga disposto, per quanto possibile e coerente con le diverse mansioni, lo svolgimento delle prestazioni lavorative

attraverso la modalità di **lavoro agile**, da favorire, tra gli altri, per le attività degli RLST, quando non indispensabile la visita negli ambienti di lavoro, secondo le procedure semplificate previste.

Non è disposta, inoltre alcuna sospensione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs.81/08 s.m., artt.25 e 41): il controllo sanitario è difatti una delle misure di tutela previste dal D.Lgs.81/08 s.m., art. 15.

Il [24 aprile 2020](#), è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 , con la [scheda di sintesi](#), prevedendo la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole.

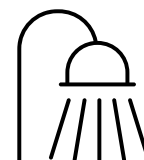
La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “*Protocollo condiviso*”, aggiunge **nuove disposizioni** a partire da quella relativa alla **sospensione delle attività** in carenza di sicurezza e quelle in merito all’**informazione** sulla **base delle mansioni e dei contesti lavorativi**, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul **corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

ELENCO MISURE PREVISTE

Di seguito le indicazioni riportate nel [protocollo del 14 marzo 2020](#) integrato con il protocollo del [24 aprile 2020](#) riguardo le aziende finalizzate a ridurre il rischio di contagio.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI

Affinché l’azienda possa continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una **sanificazione periodica**, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.



In particolare, **dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.**

Qualora le operazioni di sanificazione dovessero richiedere una tempistica importante, visto la profondità di intervento che si vuole raggiungere, il datore di lavoro potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) previsti dal *decreto Cura Italia* ([decreto-legge n. 18/2020](#)). Inoltre, dovrà essere prevista una **pulizia completa giornaliera**.

Pulizia che dovrà essere ripetuta, all'interno della giornata, qualora l'azienda svolga l'attività su più turni di lavoro. Infatti, dovrà essere replicata alla fine di ogni turno.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della **presenza di una persona con COVID-19** all'interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una **pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente**, seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero, come l'ipoclorito di sodio - 0.1% -0,5% così come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di **ventilazione**, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020](#).

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

CHIARIMENTI SULL'OZONO

In merito all'**ozono**, l'Istituto Superiore di Sanità, ha precisato che lo stesso non ha proprietà sterilizzanti propriamente dette.

Si tratta infatti di una sostanza attualmente sottoposta a valutazione all'interno del Regolamento 528/2012 Biocidi, in attesa di essere autorizzata all'uso come biocida (disinfettante)

[Per approfondire clicca qui](#)

Le sue proprietà, note in letteratura scientifica e già applicate in alcuni settori, non sono al momento sufficienti a garantirne l'adeguatezza dello specifico uso tecnologico come disinfettante, in quanto deve essere sottoposto a prove di efficacia e di sicurezza (potenziali effetti collaterali da scorretto uso o concentrazione inappropriata).

Rimane la possibilità di un uso per la sanificazione intesa come intervento di pulizia approfondita incluso in un contesto generale di ottimizzazione delle misure igieniche e microclimatiche, realizzato da parte di personale appositamente formato e adeguatamente protetto.

INFORMAZIONI

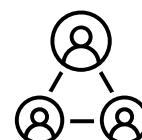
L'azienda deve informare, con modalità efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o



affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, **appositi dépliant informativi**.

In particolare, nel volantino informativo, l'azienda dovrà indicare:

- il **divieto** all'ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia **febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali** tali da richiedere l'intervento medico;
- l'**obbligo** per il soggetto di **dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale**, che dovrà comportare l'allontanamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l'informativa alle autorità mediche competenti;
- l'impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni che l'azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali. In particolare, **mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale** (es. mascherina e guanti) e **tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene**;
- il **divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio** secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale Sanità.



MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

Oltre alle informazioni preliminari, il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che intendono accedere ai locali aziendali:



- **controllo della temperatura corporea¹** ai propri lavoratori (non sono obbligatori i termoscanner). Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con

essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori dovranno essere temporaneamente isolati e non dovranno recarsi né nelle infermerie aziendali né al pronto soccorso.

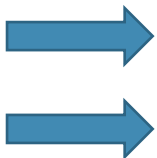
A tali persone dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni; qualora l'azienda metta a disposizione dei lavoratori un servizio di trasporto, questo deve rispettare i dettami della sicurezza posti in essere nei luoghi di lavoro, al fine di evitare il contagio (ad esempio la distanza minima, uso della mascherina, ecc.).



- **L'ingresso** in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



Chi nei 14 giorni precedenti abbia avuto contatti con persone positive al coronavirus, non potrà recarsi al lavoro. I soggetti invece che sono stati affetti da coronavirus potranno tornare in azienda solo se completamente guariti, con una sorta di *"certificato di immunità"*: una certificazione medica che attesti la negativizzazione dal virus Covid-19.



Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DI SOGGETTI ESTERNI

Il *Protocollo del 14 marzo 2020* e il *Protocollo del 24 marzo 2020*, evidenziano ulteriori prescrizioni in caso di accesso di soggetti esterni all'azienda, qualora abbiano con essa eventuali rapporti. Dette prescrizioni si estendono anche alle aziende appaltatrici laddove esista un contratto di appalto cosiddetto endoaziendale e cioè all'interno dei siti e delle aree produttive dell'azienda committente.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS².

Per questi casi si fa riferimento al [Decreto legge n. 6 del 23/02/2020](#), art. 1, lett. h) e i)

- **Limitazione** dell'accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Detti soggetti dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali;
- **individuazione**, per l'accesso di fornitori esterni, di **procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite**, al fine di **ridurre le occasioni di contatto** con il personale in forza nei reparti/uffici;
- **divieto**, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell'ambito aziendale: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo;
- **divieto**, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici;



² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- **distanza minima di un metro** qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente *punto 1.3*
- **individuazione o installazione di servizi igienici** dedicati a soggetti esterni all'azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente. Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- le **norme sono estese anche alle aziende in appalto** che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive;
- in caso di **lavoratori dipendenti da aziende terze** che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.



Qualora fosse possibile, l'azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempio: ingressi e spogliatoi). Detti ambienti dovranno essere "**presidiati**" da **detergenti** e la presenza dei dispositivi di protezione individuale.

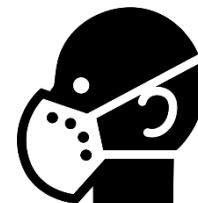


È favorita la preparazione da parte dell'azienda delle soluzioni idroalcoliche secondo le [indicazioni dell'OMS](#).

NORME IGIENICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



L'azienda dovrà verificare che le persone presenti nelle aree confinate adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l'uso di detergente igienizzante. A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, idonei detergenti e raccomandare una



frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Sarà cura del datore di lavoro informare il proprio personale affinché utilizzi dette precauzioni igieniche.

Il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, in particolare, guanti e mascherine³.

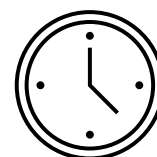
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc....) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

GESTIONE SPAZI COMUNI

Sono previste, per il datore di lavoro, prescrizioni anche per la gestione degli spazi comuni aziendali: come ad esempio i locali mensa, degli spogliatoi, delle aree ristoro e delle aree fumatori.

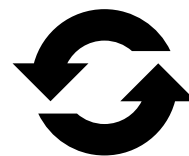


L'accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato.

I lavoratori dovranno occuparli per il **tempo strettamente necessario al loro uso**, al fine di farli utilizzare a tutti, e sempre **mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone**.

³ È importante indossare e smaltire la mascherina in modo corretto, altrimenti può costituire una fonte di infezione.

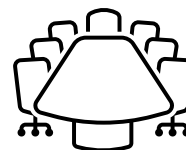
Inoltre, detti locali dovranno **essere continuamente areati e tenuti puliti**, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie.



Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali, con particolare riferimento a quegli strumenti di uso comune e che quindi sono utilizzati da tutti i fruitori. A titolo meramente esemplificativo, i tavoli dei locali mensa, piuttosto che le tastiere dei distributori di bevande, telefoni, maniglie, citofoni, ect.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

L'azienda dovrà limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale. **Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza, ma solo attraverso collegamento a distanza.** Laddove non fosse possibile, dovranno essere effettuate con un massimo di partecipanti rapportati all'ampiezza della sala ed alle prescrizioni fornite al fine di evitare assembramenti (distanziamento interpersonale), inoltre, vi dovrà essere un'adeguata **pulizia** ed **areazione** dei locali prima e dopo l'effettuazione degli incontri.



L'azienda dovrà sospendere tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle di natura obbligatoria. Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che la stessa avvenga a distanza, anche per i lavoratori in smart work.



Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Dato atto che l'azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro, comunque denominati, anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal [DPCM 10 aprile 2020 e D.L. 17 Maggio 2020 n.33](#), utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro



agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza.

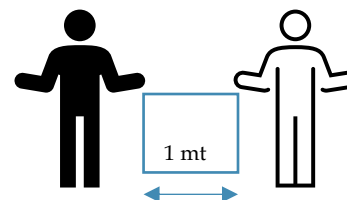
Questo indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell'attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa.

Qualora non sia possibile porre in *smart-working* i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l'azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di **turnazione** dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.



Infine, laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l'azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo, cercando, comunque, di limitare il più possibile l'impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo, preliminarmente, tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora godute, par, rol e banca ore).

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.



L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con **orari differenziati** che favoriscano il **distanziamento sociale** riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del **mezzo privato** o di navette.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

NUMERO 1500
PER L'EMERGENZA COVID-19
Numero di pubblica utilità



Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19. In particolare, qualora il

lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, dovrà dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore. A quel punto l'azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (**numero 1500**).

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il passaggio successivo sarà quello di valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all'interno dell'azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In merito alla sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del [Ministero della Salute \(c.d. decalogo\)](#).

A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Proprio al fine di uniformare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l'azienda potrà costituire un **comitato interno** con anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).



Il **medico competente** segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel **rispetto della privacy**.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.



Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di **certificazione di avvenuta negativizzazione** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

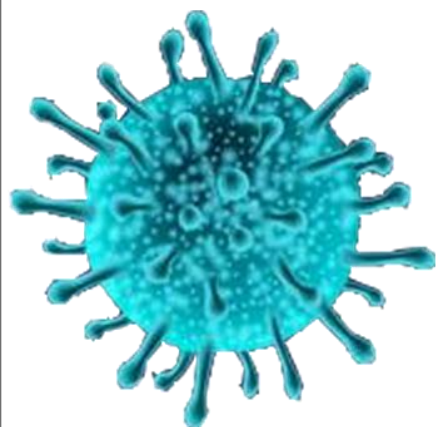
È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un *Comitato Territoriale* composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

COVID-19 ATTENZIONE ALLE BUFALE

Nei periodi di emergenza come quello attualmente in corso, bufale e disinformazione sono presenti in modo massiccio, soprattutto sul web e sui social network, e riconoscerle non sempre è facile.

Per evitare di imbattersi in notizie false e pericolose per la salute si raccomanda quindi di fare sempre riferimento a fonti istituzionali ufficiali e certificate. Per restare aggiornati e consultare il sito [cliccate qui](#)

RIEPILOGO PROTOCOLLO



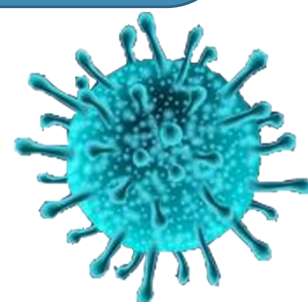
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi.

L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

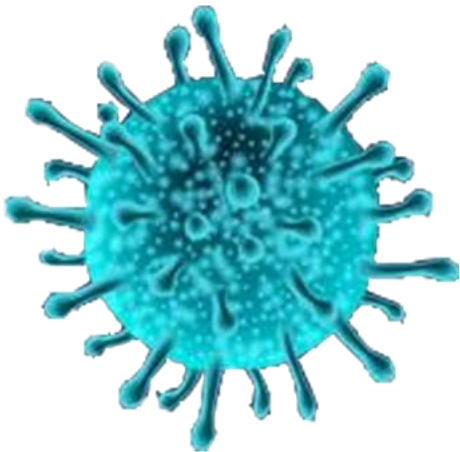
La consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o permanere in azienda e dichiararlo tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive, etc). Obbligo di contattare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio

Rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro e l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.



MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA



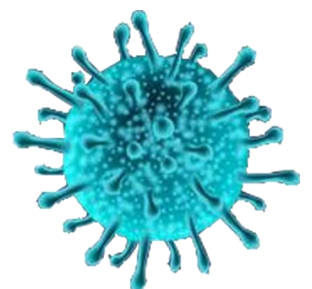
Il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**

Se tale temperatura sarà superiore ai 37,5°, **non sarà consentito l'accesso** ai luoghi di lavoro

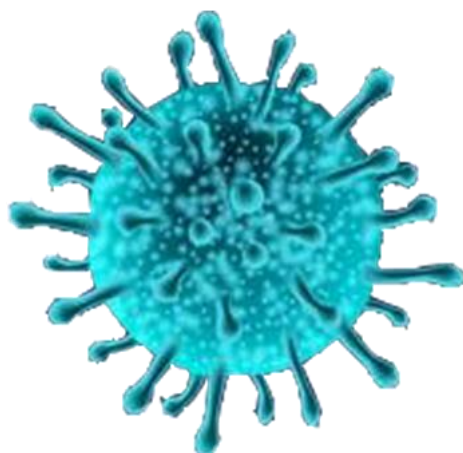
Le persone in questione saranno momentaneamente isolate e **fornite di mascherina**, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il **loro medico curante**

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della **preclusione dell'accesso** a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI



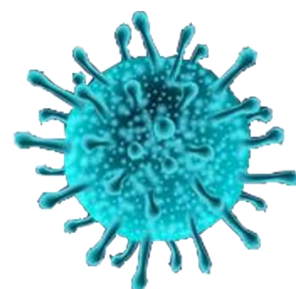
I fornitori esterni dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico saranno svolte alla rigorosa **distanza di un metro**

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario individuare o installare servizi igienici dedicati, prevedendo il **divieto di utilizzo** di quelli del personale dipendente, garantendone una adeguata **pulizia giornaliera**

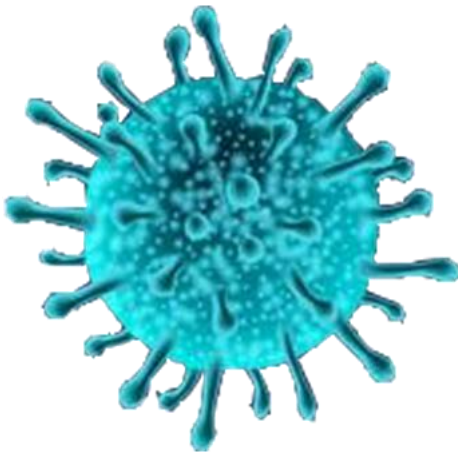
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario (impresa di pulizie, manutenzione...), estendere ad essi tutte le regole aziendali

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento; ogni norma del Protocollo **si estende alle aziende in appalto**

Qualora un lavoratore di **aziende terze** (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultasse positivo al tampone COVID-19, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente**. Il committente assicura il rispetto e l'informazione delle norme previste dal presente Protocollo a tutti i lavoratori, presenti sul sito anche terzi



PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA



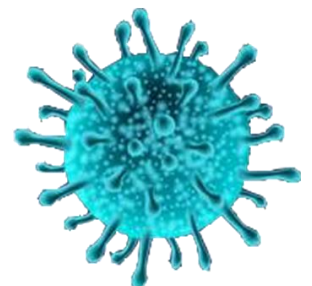
E' indispensabile assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, di locali, ambienti postazioni di lavoro e aree comuni di svago

Se all'interno dei locali aziendali si accerta la presenza di una persona con COVID-19, procedere a pulizia e sanificazione, nonché alla loro ventilazione, secondo le disposizioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

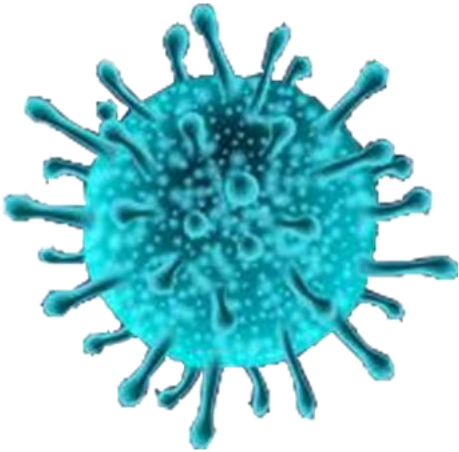
In uffici e reparti, prevedere a fine turno la pulizia di tastiere, pc, touch e mouse con detergenti adeguati e previsti

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute opportune è possibile organizzare interventi particolari e periodici di pulizia, ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

Nelle zone geografiche con maggiore epidemia e nelle aziende in cui si sono registrati casi di Covid-19, oltre alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere la **sanificazione straordinaria, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni**



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



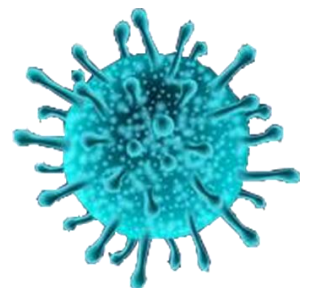
L'igiene personale è **indispensabile** per contrastare la diffusione del virus Covid-19

Risulta obbligatorio, che ogni persona presente in azienda adotti tutte le precauzioni igieniche in particolare il lavaggio accurato e ripetuto delle mani

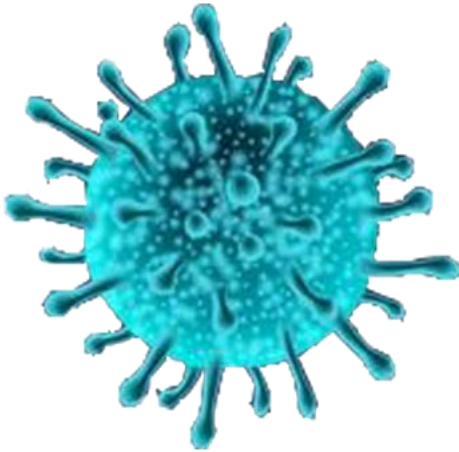
E' fondamentale mettere a disposizione idonei detergenti per il lavaggio delle mani del personale presente e dei fornitori nei servizi riservati

Deve essere raccomandata il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e nel caso di esposizioni a superficie contaminate procedere all'immediata pulizia, facendo attenzione a non strofinare naso, occhio, bocca.

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili e dove è possibile mantenere la distanza raccomandata di 1 mt



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

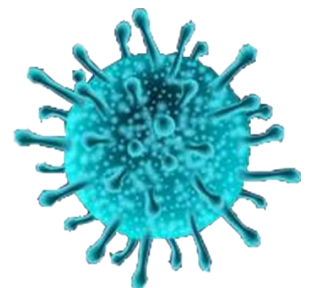
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

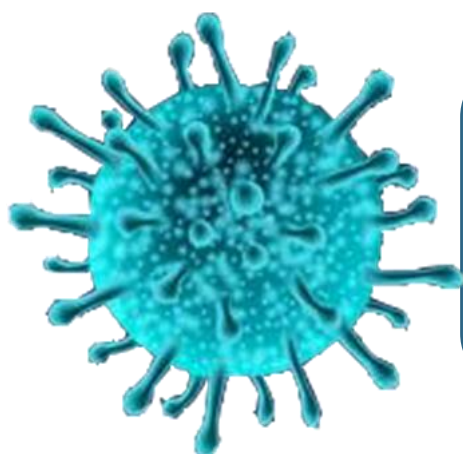
E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

In caso di difficoltà di approvvigionamento e con la sola finalità di contrastare la diffusione del virus, possono essere utilizzate le mascherine di tipologia corrispondente alle indicazioni dell'autorità sanitaria

Se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Si adotteranno DPI idonei sulla base dei rischi complessivi e sulla mappatura delle diverse attività dell'azienda. E' previsto per tutti i lavoratori che condividano spazi comuni l'uso della mascherina chirurgica





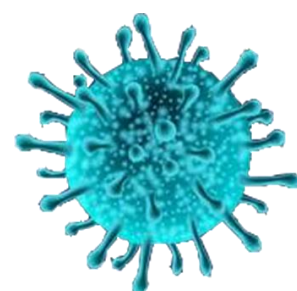
Ogni spazio comune, presente in azienda deve rispettare le disposizioni previste di contrasto alla diffusione del virus Covid-19

L'accesso a tutti gli spazi comuni, è contingentato, con una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per consentire al personale la disponibilità di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro garantendo idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

N.B. Prestare attenzione a pulire tutti gli interruttori, telefoni, pulsanti di accensione dei macchinari (stampanti, pc, casseforti, maniglie, pomelli, ecc)



COVID-19 E PRIVACY

LA GUIDA DEL GARANTE



Il 4 maggio il Garante Privacy ha pubblicato alcune risposte a domande frequenti (FAQ) che riassumono e mettono a sistema le indicazioni finora date per una corretta gestione dei dati personali durante il periodo emergenziale, tenendo conto dei chiarimenti già forniti a seguito di reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti.

Un documento “in costante aggiornamento”, che suddivide le [FAQ](#) in cinque aree tematiche, tra cui il settore che riguarda gli aspetti del contesto lavorativo ed in particolare le indicazioni fornite nell’ambito dell’attività svolta in materia di sorveglianza sanitaria e di rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.

Si desume, che i datori di lavoro sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 aggiornato ed allegato (n.6) con l’ultimo [DPCM del 26](#) aprile scorso. In particolare, si specifica che la gestione e il controllo, come la **rilevazione della temperatura corporea** trovano applicazione nei confronti, non solo dei dipendenti, ma anche e soprattutto nella **Fase 2** di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori.

Il Garante sottolinea, che **la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, essendo associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali**. Si badi, è sufficiente la rilevazione e non necessariamente anche una annotazione o conservazione, ecc.

La registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, infatti, nel rispetto del principio di “minimizzazione” non è ammessa.

Vi è comunque una deroga.

È consentita la registrazione nella sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare (principio di accountability in ottica GDPR) le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Evidentemente in questo caso scattano, in conseguenze, le opportune politiche di conservazione.

Tale deroga invece non trova applicazione nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti o visitatori occasionali, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali. In questi casi, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso. Potrebbe tuttavia giustificarsi in relazione ai fornitori che comunque devono o potrebbero dover interagire con qualche dipendente.

L’impresa dovrebbe implementare canali di comunicazione dedicati al fine di permettere di richiedere ai propri dipendenti, che ne hanno l’obbligo, di rendere informazioni, anche mediante, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro.

Autodichiarazione che può contenere anche l’indicazione che il dipendente, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti (ancora il rispetto del principio di minimizzazione) rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In capo al medico competente permane, anche in questo periodo di emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del **medico competente** (per es. visite straordinarie in relazione all'esposizione al rischio di contagio) si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le [misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute](#).



Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 segnalando al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti".

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi in cui la particolare condizione di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. Si badi però che, in queste ipotesi, non sarà necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente che ha contratto il virus. Permane ovviamente l'obbligo di comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.



Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Egli, tuttavia, dovrà continuare a svolgere i propri compiti

consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l'osservanza dei protocolli interni).

Pertanto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quando nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di informazioni – che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi – rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo”).

Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Coronavirus, all'interno dei locali dell'azienda o dell'amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute.

[Resta aggiornato con le FAQ](#)

INAIL: LE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO



5.1 Indicazioni dell'Inail Covid-19 per la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive

Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile ha stilato un [documento](#), che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive.

Le **misure proposte** posso essere così classificate:

- Misure organizzative (Gestione degli spazi di lavoro, Organizzazione e orario di lavoro;
- Misure di prevenzione e protezione (informazione e formazione, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori più fragili);
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Riguardo allo **smart working** l'Inail ne raccomanda l'utilizzo anche nella fase due come "**soluzione efficace**", che permette la continuità dei processi lavorativi e allo stesso tempo contribuisce in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia.

È necessario che l'azienda fornisca l'assistenza nell'uso delle apparecchiature e del software e raccomandi ai lavoratori la **necessità di "fare pause regolari" anche in smart working** per evitare rischi alla salute di altra natura.

L'istituto ha elaborato una **tabella che illustra il grado di rischio delle diverse attività** sulla base del confronto di alcune variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Ne risulta una scala di rischiosità crescente delle attività che prevede:

- = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

- o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il documento evidenzia che, **le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione** delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.

Le **attività del settore manifatturiero e delle costruzioni**, oltre ad essere settori vitali per l'economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di **rischiosità complessivo mediamente basso** che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento.

Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese.

Di seguito la tabella con gli indici di rischio per alcune attività contrassegnate dal codice **ATECO**:

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

TUTORIAL CONOSCIAMO IL RISCHIO DELL'INAIL

5.2 L'Infortunio sul lavoro per il Covid-19 non è automaticamente collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Quello degli **obblighi di sicurezza** che, a vario titolo, gravano sull'imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi **rischio inerente al luogo di lavoro**.

Già prima dell'emergenza Covid-19, i rischi della sicurezza nei luoghi di lavoro, erano un onere piuttosto gravoso in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonché a provvedere, tra l'altro, all'adeguata formazione del personale.

L'emergenza Covid-19 tuttora in atto ha posto tutti noi al cospetto di un rischio impreveduto che, incombe potenzialmente su tutti noi e, ovviamente, sulla pressoché totalità dei lavoratori.

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento riposa principalmente su due note disposizioni normative che, oramai da diversi anni, disciplinano, rispettivamente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).

Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla "malattia" che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall'art. 590 del Codice Penale. La "malattia", infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è *"...qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo..."*

Il predetto principio viene ribadito, proprio dall'art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall'Inail come un infortunio, e in quanto tale gli assicurati che contraggono un'infezione da coronavirus "in occasione di lavoro", ricevono la copertura assicurativa Inail e finanche ai casi di lavoro a distanza.

L'Inail, nella **circolare n. 13 del 3 aprile 2020** ha precisato che le malattie infettive e parassitarie sono pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus. Il contagio da Covid-19 si qualifica così come un infortunio che, come tale, schiude un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio. Laddove si possa accertare che l'inosservanza delle misure antinfortunistiche sia stata causa di infezione-malattia del lavoratore, il datore di lavoro risponderà dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, nel qual caso scatterebbe anche la procedibilità a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte. L'imprenditore nonché datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'art. 2087 c.c. e gli impone di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

A questa norma generale si affiancano poi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall'art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio:

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

C'è poi l'articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l'obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico. È bene ricordare inoltre che trascurare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sarebbe già di per sé motivo di sanzione penale, in forma di arresto o ammenda, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni.

Da non ultimo rileva poi l'ancor più esplicito contenuto della recente normativa emergenziale, di cui è esempio l'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare "i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 in integrazione a quello del 14 aprile 2020". Vale a dire rispettare, tra le altre, le regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall'azienda, sull'accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria.

Chiaramente dimostrare che l'infezione sia avvenuta "IN OCCASIONE DI LAVORO" è però tutt'altro che semplice. Sul punto anche l'Inail ha fatto sapere nella propria circolare n. 13/2020 che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa e che **l'onere della prova è a carico dell'assicurato**. Fanno eccezione alcune categorie professionali ad elevato rischio, come ad esempio gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti per i quali Inail ha introdotto una presunzione semplice di contagio d'origine professionale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei datori di lavoro. In riferimento alla responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è stato precisato, che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della

prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo l'Inail ha ribadito con il comunicato del 15 maggio 2020, che il riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall'Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l'eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. Il tema è oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità visto che risulta estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

5.3 Credito d'imposta e incentivi per la sicurezza, sanificazione e acquisto DPI

I crediti d'imposta, riguardano sia i lavori per la sicurezza sia le misure per la sanificazione. Per le imprese che fanno lavori per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d'imposta del 60% fino a un tetto di 80mila euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Riguarda tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

Ad esempio:

- ✓ rifacimento spogliatoi e mense,
- ✓ realizzazione di spazi medici,
- ✓ ingressi e spazi comuni,
- ✓ acquisto di arredi di sicurezza,
- ✓ investimenti in attività innovative. sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa,
- ✓ acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all'emergenza Coronavirus per le medesime spese.

Un altro credito d'imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati**, e per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti**.

L'agevolazione fiscale è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro.

Sono ammissibili:

- ✓ spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ✓ acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- ✓ acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
- ✓ acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ✓ acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.

Si applica l'aliquota IVA minima del 5% a **mascherine** e altri dispositivi di protezione individuale (DPI). C'è però un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l'esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi.

L'elenco dei dispositivi:

- ✓ mascherine chirurgiche;
- ✓ mascherine Ffp2 e Ffp3;
- ✓ articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- ✓ termometri;
- ✓ detergenti disinfettanti per mani;
- ✓ dispenser a muro per disinfettanti;
- ✓ soluzione idroalcolica in litri;
- ✓ perossido al 3% in litri;
- ✓ ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- ✓ monitor multiparametrico anche da trasporto;
- ✓ pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- ✓ tubi endotracheali;
- ✓ caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- ✓ maschere per la ventilazione non invasiva;
- ✓ sistemi di aspirazione;
- ✓ umidificatori;
- ✓ laringoscopi;
- ✓ strumentazione per accesso vascolare;

- ✓ aspiratore elettrico;
- ✓ centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ✓ ecotomografo portatile;
- ✓ elettrocardiografo;
- ✓ tomografo computerizzato;
- ✓ carrelli per emergenza;
- ✓ estrattori RNA;
- ✓ strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- ✓ tamponi per analisi cliniche;
- ✓ provette sterili;
- ✓ attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Infine, sono previsti interventi straordinari dell'INAIL che possono andare da 15mila a 100mila euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro **misure anti Covid**.

La misura di questi aiuti dipende dalla dimensione dell'impresa.

Nel dettaglio, è incentivato **l'acquisto di**:

- ✓ apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- ✓ dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- ✓ apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- ✓ dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- ✓ dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Sono previsti i seguenti tetti massimi per i **contributi**:

- ✓ imprese fino a 9 dipendenti: 15mila euro;
- ✓ imprese da 10 a 50 dipendenti: 50mila euro;
- ✓ imprese con più di 50 dipendenti: 100mila euro.

Questa agevolazione è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili.

MISURE IGIENICO SANITARIE SANIFICAZIONE /VENTILAZIONE AMBIENTI CONFINATI



6.1 Misure igienico-sanitarie – sanificazione e Ventilazione ambienti confinati

La qualità dell'aria è importante non soltanto all'aperto ma anche nei luoghi chiusi. Abitazioni, supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l'ultimo studio in materia del Gruppo di lavoro dell'*Istituto Superiore di Sanità Ambiente e Qualità dell'aria Indoor* dal titolo "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (ribadite nel DPCM 26 aprile 2020, le linee guida dell'Inail e nei protocolli d'intesa con le parti sociali).

La ricerca dell'ISS prende in esame due tipologie di ambienti, *lavorativi* e *domestici*.

Per gli ambienti di lavoro sono state offerte indicazioni per coordinare il contatto con il pubblico e l'utenza esterna.

Per i secondi sono stati forniti gli accorgimenti da adottare, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo, e molte volte anche in presenza di persone anziane e animali da compagnia. Spesso l'esposizione all'inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella *outdoor*.

E' proprio la casa, potenzialmente meno salubre, lo spazio in cui l'intero nucleo familiare sta trascorrendo il *lockdown* e nel difendersi dal virus, si espone ad altri killer altrettanto dannosi. Un recente studio di *Renovate Europe* riporta un allarmante dato dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità*: ogni anno 43.000.000 di persone muoiono a causa del cattivo clima *indoor*.

Nelle abitazioni oltre alle comuni polveri, sono presenti molte fonti di inquinamento come le concentrazioni tossiche dei materiali da costruzione, dei prodotti per la pulizia, il toner delle stampanti, il gas radon, alle quali si aggiunge spesso una inadeguata ventilazione, i vapori generati dalla cottura dei cibi, dello stirare, del farsi la doccia e quelli prodotti dagli individui: una famiglia di 3 persone può produrre una media di 12 litri di vapore acqueo, che contribuiscono ad aumentare il livello di *umidità*. Un tasso di umidità, che supera il 60-70%, diventa pericoloso per la casa stessa, arreca danni all'arredo, rende le pareti madide sulle quali si annidano alghe, funghi e muffe, con rigonfiamenti, macchie ed efflorescenze. L'umidità e le muffe cagionano danni notevoli anche alla salute delle persone: dal malessere, al mal di testa, naso chiuso, congiuntiviti, reazioni allergiche, dolore muscolare e delle articolazioni, febbre, tosse, pruriti ma anche importanti problemi respiratori, infiammazioni, asma. Le conseguenze di un'infezione da muffa possono portare persino a danni cerebrali, ad una insufficiente concentrazione, crollo di memoria, cambiamenti di umore, ansia e depressione, sanguinamento del naso, etc.

La sanificazione ambientale negli ambienti lavorativi non va confusa con altri interventi, quali la pulizia o la disinfezione, è infatti un'operazione mirata ad eliminare a fondo qualsiasi batterio ed agente contaminante che, con le comuni pulizie e detersioni, non è possibile rimuovere.

È interessante notare come in un habitat sanificato si riducano anche i costi aziendali perché diminuiscono i giorni di malattia del personale. Godere di un ambiente lavorativo confortevole, con l'aria sanificata, corrisponde ad avere anche una maggiore qualità della vita.

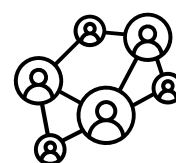
Per le **spese di sanificazione** è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall'art. 64, D.L. 18/2020.

La particolare rilevanza della **procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali**, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l'azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all'esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l'attività produttiva.

Si ribadisce, inoltre, che **nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO

La qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.). Pertanto, risulta fondamentale considerare i rapporti strettissimi che intercorrono tra i molteplici fattori che intervengono:



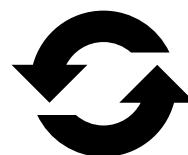
- le attività;
- le mansioni (molto diverse) e i comportamenti dei lavoratori;
- la corretta applicazione delle procedure organizzative-gestionali dei processi funzionali che guidano il complesso percorso di erogazione delle attività;

- le caratteristiche di qualità della struttura edilizia;
- la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici (es. Ventilazione Meccanica Controllata, VCM);
- la presenza e l'utilizzo di impianti fissi (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori);
- la presenza di addetti/operatori professionali di ditte esterne (es. pulizia, manutenzione, fornitori, ecc.);
- le attività di pulizia e sanificazione ordinarie e straordinarie, le manutenzioni.

Con essi possono interagire le procedure di gestione organica delle molteplici attività di prevenzione messe in atto e condivise all'interno degli edifici/ambienti nel contesto dell'epidemia di SARS-COV-2 (es. precauzioni standard: disporre le dotazioni dei diversi DPI, mantenere la distanza di almeno 1 metro; tossire e starnutire coprendo naso e bocca, usando fazzoletti o nella piega del gomito; lavare le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico). Trattasi di fattori che contribuiscono in modo significativo sulla qualità dell'aria indoor, sullo stato di salute e sulla soddisfazione di tutto il personale (dipendente e non) che a vario titolo frequenta l'edificio/ambienti.

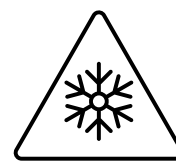
Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un **buon ricambio dell'aria** in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
- La **ventilazione naturale** degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.
- Il **ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori** presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di

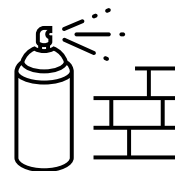


disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

- Negli **edifici senza specifici sistemi di ventilazione** può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte.
- Negli **edifici dotati di specifici impianti di ventilazione** (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). **In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.** In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di **migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso**, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
- Negli **edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento** (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), **tenere spenti gli impianti** per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.
- **Pulire le prese e le griglie di ventilazione** con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.



- **Garantire un buon ricambio dell'aria** anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di **ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.**
- Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere **eliminata totalmente la funzione di ricircolo** per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.
- Gli **addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi** (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) **devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo, DPCM [del 11](#) e Circolare del [14 marzo 2020](#)).
- Le pulizie quotidiane⁴ degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.



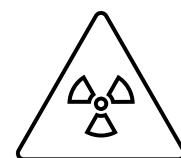
⁴ Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla **sanificazione dell'ambiente**, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.

La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute](#) (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.



MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI DOMESTICI

Le **abitazioni** rappresentano gli ambienti in cui, in questo periodo di emergenza sanitaria, le famiglie trascorrono più tempo durante la giornata (e questo è ancora più vero per le fasce di popolazione più vulnerabili, più suscettibili e con disabilità diversificate, come i neonati, i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e i malati). La qualità dell'aria negli ambienti chiusi (generalmente indicata con il termine anglosassone *indoor air*) svolge direttamente o indirettamente un ruolo di primo piano in ambito sanitario, rappresentando uno dei principali determinanti della salute, considerando che spesso l'esposizione all'inquinamento indoor è dominante rispetto a quella esterna-outdoor.



La qualità dell'aria indoor dipende, oltre che dalla qualità dell'aria outdoor, anche dalla presenza di sorgenti interne di emissione e diffusione di contaminanti, con concentrazione di inquinanti chimici e biologici che possono influenzarne le caratteristiche.

Nello specifico, sul piano operativo l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito alcune raccomandazioni generali utili a prevenire e limitare l'inquinamento dell'aria indoor e contrastare, per quanto possibile, il diffondersi dell'epidemia. Infatti, sebbene non sia al momento dimostrato che la trasmissione di COVID-19 derivi direttamente dal contatto con oggetti di uso comune sui quali il virus si è depositato a seguito di rilascio in aria da persone infette, esistono evidenze che virus appartenenti allo stesso gruppo (coronavirus, il virus della SARS e il virus della MERS) possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in funzione del materiale su cui si vengono a trovare, della quantità di fluido biologico, della concentrazione virale iniziale, della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa, anche se non è stata dimostrata la loro capacità infettiva. Dati più recenti relativi al virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19, confermano che su plastica e acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto al virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando comunque un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo (la metà delle particelle virali non erano più infettive dopo poco più di un'ora). In questo ambito, pertanto, vengono di seguito elencate una serie di misure e azioni da adottare, su base giornaliera, nel periodo di permanenza nelle abitazioni:

- **Garantire, soprattutto in questa condizione di emergenza, un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti domestici**, in maniera naturale, aprendo le finestre e i balconi con maggiore frequenza, in considerazione del fatto che alcuni ambienti sono diventate delle "nuove" postazioni di lavoro e di studio. La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna outdoor, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie aperta delle finestre e dei balconi e durata dell'apertura. L'aria esterna opera una sostituzione e un rinnovo dell'aria e una diluizione/riduzione delle concentrazioni di specifici inquinanti (es. i Composti Organici Volatili-COV, il Materiale Particellare PM10, solo per citarne alcuni), della CO2, degli odori, della umidità e dell'aerosol biologico presenti comunque nelle abitazioni. In generale, scarsi ricambi dell'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione degli agenti patogeni, nello specifico, del virus.
- **Aprire, finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate** (anche in questo momento in cui il livello del traffico è molto basso) e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'abitazione è ubicata in una zona trafficata) o lasciarle aperte la notte. I tempi di apertura devono essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo). Questo perché in abitazioni scarsamente ventilate, infatti, vengono segnalati spesso sintomi, quali semplice discomfort, disagio, mal di testa, irritazioni di occhi e gola, affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive, riduzione della produttività.

Negli ambienti/locali senza finestre (es. ripostigli, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.

Nel caso in cui l'abitazione è dotata di impianto centralizzato di riscaldamento (es. termosifoni dotati di apposite valvole di regolazione della temperatura), è opportuno mantenere idonee condizioni microclimatiche:

- evitare l'aria troppo secca;
- non dimenticare di mantenere un certo grado di umidità relativa nell'aria (usualmente in un ambiente indoor domestico l'umidità relativa varia dal 30% al 70%) utilizzando per esempio, gli appositi contenitori in ceramica, sebbene in condizioni favorevoli, possono assumere rilevanza non trascurabile i contaminanti di natura microbica - batteri, virus, parassiti, funghi filamentosi (muffe).

Nel caso in cui l'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) dove l'aria che viene movimentata è sempre la stessa (l'impianto ricircola sempre la medesima aria), è opportuno:

- **Pulire** regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, **i filtri dell'aria di ricircolo** in dotazione all'impianto per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Anche in queste abitazioni è importante aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata continuamente nella stanza/ambiente.
- Pulire regolarmente **le prese e le griglie di ventilazione** con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto ricordati di leggere attentamente le etichette, le istruzioni d'uso.

Rispettare le quantità raccomandate dai produttori (es. utilizzando il tappo dosatore presente su tutte le confezioni dei prodotti). L'errato utilizzo o diluizione di un prodotto può ridurre l'efficacia della pulizia o portare a risultati finali inattesi.

Inoltre, l'uso eccessivo e ripetuto può causare irritazione delle vie respiratorie rendendo più vulnerabili a batteri e virus (controllo dei simboli di pericolo sulle etichette).

Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione/fragranze e senza allergeni: il pulito non ha odore. Le eventuali profumazioni dei detergenti contengono COV che degradano la qualità dell'aria indoor.

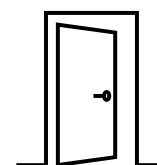
Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti di ipoclorito di sodio, come la candeggina, con ammoniacca, o altre sostanze acide, ad esempio aceto, e non aggiungere ammoniacca ad anticalcare/disincrostanti.

Tutti i prodotti vanno usati con estrema cautela, indossando sempre i guanti.

Molti dei comuni prodotti utilizzati per la pulizia della casa se usati correttamente possono inattivare il virus SARSCoV-2.



Per le pulizie quotidiane delle abitazioni, una particolare attenzione deve essere posta alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie delle porte, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, telefoni cellulari, tastiera, telecomandi e stampanti).



Utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l'uso e l'ambiente.



I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.

In tutti i casi:

- Eseguire le pulizie con guanti.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Quando i materiali o gli arredi non possono essere lavati (es. tappeti, moquette e materassi), utilizzare per la pulizia elettrodomestici che non comportino la diffusione di schizzi e spruzzi caldi durante la pulizia (es. a vapore) che potrebbe aerosolizzare nell'aria eventuali sostanze tossiche, allergeni e microrganismi patogeni che potrebbero essere inalati dai soggetti esposti.

- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo.
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia.
- Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.
- Appare anche utile ricordare che è opportuno evitare o limitare l'utilizzo di bastoncini d'incenso, olii essenziali, diffusori e profumatori di ambienti, in quanto emettono sostanze chimiche inquinanti (COV e materiale particolato PM10 e PM2,5). Infatti, nonostante la profumazione, aggiunge inutilmente sostanze inquinanti e degrada la qualità dell'aria indoor.

INDICAZIONI IGIENICO – SANITARIE



7.1 Indicazioni igienico-sanitarie per le persone atte a fronteggiare il contagio del Sars-Cov 2

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel **Dpcm 26 aprile 2020** è stata ribadita l'importanza di rispettare ed esporre nei luoghi frequentati le misure di prevenzione in ogni ambiente chiuso.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.



Possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si raccomanda di usare prudenza nell'adoperare le mascherine, evitando il propagarsi di infezioni dannose.

Come si indossa

- prima di toccare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o gel alcolico;
- indossare la mascherina prendendola per le estremità laterali;
- coprire naso e bocca, distendendola bene in modo che aderisca al volto;

Come si toglie

- togliere la mascherina, prendendola dai lembi laterali e portandola in avanti;
- non toccare la parte anteriore della mascherina;
- lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone o con il gel alcolico.

Riguardo all'uso dei guanti in lattice monouso si ricorda che possono essere una barriera efficace, purché si osservino alcune **buone pratiche fondamentali**, come suggerite dall'Istituto Superiore di Sanità. Lo scopo dei guanti in lattice è quello di impedire che il virus eventualmente presente sulle superfici che tocchiamo entri in contatto con il nostro corpo. Se quindi, con i guanti addosso, ci tocchiamo **occhi, naso o bocca** - che sono vie privilegiate per l'ingresso del virus nell'organismo - ne annulliamo l'effetto.

La tecnica da seguire è quella di **non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto**, potenzialmente infetta.

Come procedere

- pizzica il guanto all'altezza del polso, con il pollice e l'indice della mano opposta;
- Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso;
- Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta;
- Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso.



Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, salviette ecc.).

NORME IGIENICO SANITARIE PER LE PERSONE

Tra le raccomandazioni contenute del **Dpcm 26 aprile 2020** sono state evidenziate alcune regole:

1. Lavarsi spesso le mani spesso. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di alcol; in caso di lavaggio con acqua e sapone le mani debbono essere strofinate per almeno 15-20 secondi, mentre in caso di uso di detergenti a base di alcol debbono essere strofinate fino a che non ritornino asciutte.



Ricordare che in caso di:

- Lavaggio con acqua e sapone - Usare acqua calda. - Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi

- Detersione con detergenti a base di alcol - Non aggiungere acqua - Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte
- 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- 3. Evitare abbracci e strette di mano.
- 4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di **almeno un metro**.
- 5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- 6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
- 7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (le infezioni, e non solo l'influenza, si trasmettono in questo modo).
- 8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- 10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- 11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

NORME IGIENICO SANITARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel **Dpcm** 26 aprile 2020 all'allegato 5 sono state indicate le seguenti raccomandazioni.



1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti/visitatori in attesa di entrata.

RACCOMANDAZIONI GESTIONE DEGLI AMBIENTI CHIUSI DESTINATI A UFFICI/ORDINI E STUDI PROFESSIONALI

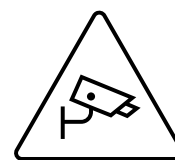


8.1 Indicazioni igienico-sanitarie per il contagio del Sar-Cov2 negli ambienti chiusi (uffici, studi, luoghi di lavoro, ect)

È probabile che il **distanziamento sociale** farà parte della nostra vita quotidiana per i mesi a venire, e per scongiurare il diffondersi del coronavirus sono state diffuse circolari, vademecum, guide operative, da recepire e modellare secondo le realtà, le esigenze e la tipologia delle operosità da svolgere. Nella fattispecie le attività ricomprese nella gestione degli ambienti confinati riferite ai locali ed enti pubblici, studi, uffici, ecc, coinvolgono una serie di misure da intraprendere a tutela dei lavoratori e degli addetti ai servizi, ivi compreso il **trattamento di dati personali**.



Premesso, che in attuazione a quanto ordinato dai decreti ministeriali, dai protocolli e dalle circolari emanate dai vari Enti e Istituti preposti, ivi comprese le Ordinanze regionali e locali, disposizioni alle quali va fatto pieno riferimento, tenuto conto che i locali nei quali vengono svolte anche le attività destinate agli iscritti degli Ordini Professionali, degli Uffici, delle aziende e gli studi privati sono soggette alle direttive emanate per i luoghi di lavoro e disciplinati dalle normative in materia e preso atto che sono soggetti ai protocolli di sicurezza, più volte sopra citati, ricordato che è da prediligere anche nella “Fase 2” il **lavoro agile o a distanza** per ogni dinamismo e continuazione lavorativa e dell’opportunità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, si raccomanda di attuare protocolli che garantiscono la massima sicurezza per i lavoratori e le persone che transitano nei locali stessi, adeguandoli alle esigenze di ogni attività specifica.



L’incentivazione dello *smart working* è opportuna anche per le riunioni di consiglio, comprese quelle dei consigli di disciplina e solo ove si riveli indispensabile, possono avvenire in presenza a condizione che siano garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia ed aerazione degli ambienti confinati. Continua la sospensione e l’annullamento delle trasferte di lavoro, anche se già programmate o concordate; allo stesso modo, è ancora disposta la sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione – anche obbligatorie – in aula.

La gestione **degli spazi di lavoro**, che devono essere rimodulati al fine di garantire il **distanziamento sociale**, con la distanza interpersonale di **un metro**, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la **ricollocazione delle singole postazioni** o, ove non sia possibile, con l’installazione di **barriere separatorie anti-contagio**. Vanno evitati assembramenti in entrata e uscita e mantenute tutte le indicazioni riportate al punto 4.1, 5.1, 6.1, in aderenza a quanto stabilito dai Decreti, Circolari e Protocolli ai quali si fa pieno riferimento di cui al riepilogo grafico sopra riportato *pagg.22,23,24,25,26,27, 28*.

In merito alle comunicazioni rivolte agli iscritti agli Ordini professionali, si consiglia di suggerire a quelli che operano nel settore della sicurezza, l'aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dei cantieri in corso (dlgs n. 81/2008).

In relazione alla formazione va favorita quella a distanza e per le eventuali visite degli iscritti, dei fornitori, ect, vanno pianificate agende su appuntamento.

Si assumano **protocolli di sicurezza** anti-contagio da regolare secondo le esigenze di ogni realtà operativa e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con l'adozione di strumenti di protezione individuale, vanno incentivate le operazioni di sanificazione anche utilizzando gli ammortizzatori sociali.



A tal fine si raccomanda di:

- Organizzare un calendario degli appuntamenti evitando attese e possibili sovrapposizioni tra le prestazioni;
- Pianificare soste da 15 a 30 minuti tra un appuntamento e un altro;
- Predisporre elenco di visita con i recapiti;
- Disporre pareti di protezioni *plexiglass* da banco e scrivania;
- Tenere distanziate le scrivanie dei dipendenti;
- Predisporre la rilevazione della temperatura all'ingresso dei locali;
- Il professionista deve lavare le mani prima e dopo ogni colloquio;
- Aggiornamento del DVR (Documento Valutazione dei Rischi);
- Munire i dipendenti delle [mascherine di comunità validate dall'Inail](#) e **guanti**, che **non vanno mai riutilizzati**, avendo cura di sfilarli secondo le indicazioni già sopra riportate;
- Il cliente è invitato a non poggiare propri oggetti nel locale e a non utilizzare il telefono cellulare (fatta eccezione per casi di emergenza);
- Si predispongano adeguati materiali usa e getta per evitare qualsiasi possibile rischio di trasmissione tra un cliente e l'altro o, in alternativa, adeguate misure idonee;
- Le sedie devono essere igienizzate al termine di ogni colloquio. Se il materiale non permette una completa igienizzazione è necessario ricoprire le medesime con della carta usa e getta che deve essere sostituita dopo ogni seduta;
- Eliminare riviste, libri e oggetti vari, soprattutto nella sala d'attesa;
- Smaltire mascherine e guanti come materiale potenzialmente infetto;
- Apporre adesivi o apposita segnaletica per indicare i sedili vietati nelle sale di aspetto e cerchi rossi a terra per distanziare le persone;
- Apporre l'informativa con le regole da seguire per i lavoratori ed i fornitori/visitatori;

- In ogni luogo di lavoro sarà presente un Vademecum riepilogativo delle misure predisposte;
- Non consentire l'uso del materiale da scrivania, il passaggio di penne, pinzatrici, pacchi di carta, senza guanti protettivi;
- Evitare la promiscuità d'uso delle scrivanie;
- Prevedere l'ingresso alternato in entrata e uscita dei dipendenti/fornitori/iscritti autorizzati, con una permanenza limitata all'interno dei locali, prevedendo laddove possibile l'uso del copriscarpe;
- Evitare il passaggio di moneta senza l'uso dei DPI;
- Sanificare periodicamente gli ambienti come previsto dai protocolli del 14 marzo 2020 e 24 marzo 2020 e Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 e Circolare dell'Inail come sopra riportata;
- Raccomandare l'igiene delle mani, secondo le regole del Ministero della Salute;
- Ricordare l'uso appropriato ed efficace delle mascherine;
- Sarà obbligatorio per il cliente il lavaggio e/o l'uso del gel per la pulizia delle mani prima di ogni prestazione e l'uso della mascherina durante tutta la prestazione;
- Evitare di indossare anelli, bracciali, orologi e quant'altro, per consentire una buona pulizia delle mani;
- Garantire di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- Pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, pc, monitor, tastiere ecc, secondo quanto disposto dai protocolli e circolari già citate;
- Evitare di prendere a mani nude posta o di passarla ad altri addetti;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- Lasciare la strumentazione non utilizzata chiusa nell'armadio o in altro spazio dedicato;
- Utilizzare la sala d'attesa prevalentemente come luogo di passaggio; eventuali sedie per i clienti saranno collocate ad almeno 1 metro e mezzo di distanza tra loro;
- Evitare di usare pulsantiere non purificate e toccare oggetti o arredi senza i guanti di protezione (interruttori, accezione stampanti, tastiere pc, citofono, apriporta, pulsanti ascensore, maniglie, rubinetteria, sedie, telecomandi, telefoni, scrivanie ect);
- Garantire un **buon ricambio dell'aria** in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse pareti finestrate scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate e le porte;
- Tutte le stanze devono essere adeguatamente ventilate, arieggiate per oltre un minuto dopo ogni prestazione (in ogni caso almeno una volta l'ora).

- Tenere **sotto controllo i parametri microclimatici**, es. temperatura, umidità relativa (per un clima sano e confortevole, a una temperatura di circa 21 gradi, è fondamentale che il tasso di umidità si mantenga su percentuali tra il 40 e il 60%);
- Negli edifici dotati di **specifici impianti di ventilazione** eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria, oppure migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso;
- Negli edifici dotati di impianti di **riscaldamento/raffrescamento** (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti, se non è possibile in caso di impianti centralizzati, pulire settimanalmente i filtri dell'aria di ricircolo;
- **Pulire le prese e le griglie di ventilazione** con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente, inoltre non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Durante e dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, arieggiare gli ambienti;
- Non direzionare il flusso d'aria verso le postazioni fisse;
- **Garantire un buon ricambio dell'aria** anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti;
- Garantire i presidi per l'igiene personale, con distributori previsti all'ingresso, sulle scrivanie, bancone, servizi igienici, compresi quelli dei fornitori/visitatori;
- **Verificare, che gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi** (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) eseguano le procedure, i protocolli e le modalità, di cui ai provvedimenti del Governo, DPCM del 11 e Protocolli del 14 marzo 2020 , 24 Aprile 2020 e Circolare 5334 di febbraio 2020;
- Per i gli uffici collocati nelle **aree geografiche a maggiore epidemia in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria** degli ambienti e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Nel caso in cui la temperatura di un dipendente risulti superiore a 37,5° e lo stesso debba essere isolato prima dell'adozione da parte del medico del lavoro degli opportuni provvedimenti, deve esserne garantita la riservatezza e la dignità. Analoghe garanzie devono essere attuate anche in caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria. Pertanto, i dati acquisiti non potranno essere comunicati a terzi, se non per le finalità previste dalle disposizioni di legge (es. richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19) e non potranno essere utilizzati per altre finalità.



I dati che saranno registrati per consentire l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio devono essere trattati nella massima riservatezza, pertanto, ove non sia possibile incaricare direttamente il medico del lavoro, i soggetti che procederanno al trattamento (es. ufficio del personale) dovranno sottoscrivere un impegno alla riservatezza e trattare dati secondo istruzioni specifiche per far sì che non possano essere visualizzati da soggetti non autorizzati, diffusi o altrimenti divulgati.

Prima della rilevazione dovrà essere resa l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'**art. 13 GDPR** che potrà essere fornita anche oralmente o eventualmente appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. In particolare, nell'informativa è necessario indicare:

FINALITÀ: Prevenzione del contagio da COVID19.

BASE GIURIDICA: l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al COVID 19) e al massimo fino al termine dello stato d'emergenza (solo qualora si renda necessaria la conservazione delle informazioni rilevate).

Poiché il presupposto che rende legittimo il trattamento è una norma di legge finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, non è necessario chiedere il consenso ai lavoratori.

Anche il trattamento dei dati dei fornitori dovrà rispettare i principi di riservatezza e minimizzazione del trattamento, a salvaguardia della dignità delle persone.

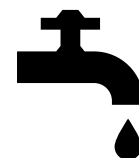
In ogni caso dovranno essere raccolte solo le informazioni strettamente necessarie alle finalità preventive.

A titolo di esempio quindi, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

8.2 Impianti idrici – Prevenzione legionella

A causa della pandemia COVID-19, si è avuta una sospensione o una drastica riduzione nella frequenza e nella gestione di molti edifici o parti di essi, come luoghi di lavoro, scuole, università, strutture per l'infanzia, istituti scolastici,



alberghi, attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mense), centri sportivi e commerciali, strutture turistico-recettive, ricreative ed espositive. La chiusura degli edifici, il loro uso limitato o l'adeguamento/costruzione di nuovi per ospitare malati o contatti di casi in quarantena, se non gestita in modo adeguato, può aumentare il rischio di crescita della Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati. Secondo alcuni autori il 20% dei pazienti COVID-19 hanno presumibilmente contratto una co-infezione da Legionella pneumophila, avendo al momento un titolo di anticorpi specifici IgM anti-Legionella positivo. Per fornire indicazioni ai responsabili degli impianti a rischio di trasmissione di Legionella su come controllarne la proliferazione, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la [Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19](#). La Legionella è uno tra i patogeni più importanti trasmessi attraverso l'acqua, responsabile di una grave polmonite interstiziale denominata "malattia dei legionari", generalmente nota come "legionellosi", a notifica obbligatoria, e di una sindrome lieve simil-influenzale detta "Febbre di Pontiac".

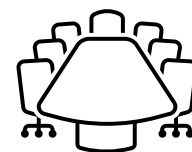
All'interno delle strutture turistico ricettive, la trasmissione della malattia all'uomo avviene attraverso inalazione di aerosol contaminato dal batterio, proveniente soprattutto da docce e rubinetti di impianti idrici, vasche idromassaggio, fontane decorative, ecc. non adeguatamente mantenuti, aventi condizioni di temperatura, presenza di biofilm e calcare, che favoriscono la sopravvivenza e la crescita del batterio.

La malattia dei legionari colpisce prevalentemente persone con età maggiore di 50 anni, fumatori, alcolisti e individui con patologie che determinano un indebolimento del sistema immunitario (in trattamento con farmaci corticosteroidi o immunosoppressori).

In Italia e in Europa, la letalità per la Malattia dei Legionari è circa del 10% nei casi acquisiti in comunità, mentre per i casi acquisiti in ospedale il tasso di mortalità può raggiungere anche il 50%.

8.3 Covid-19 Assemblee in condominio

In vista della ripresa delle assemblee condominiali, *Confedilizia* ha predisposto apposite [Linee Guida](#) che disciplinano la partecipazione alle riunioni nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto. Nelle indicazioni si precisa che l'amministratore dovrà individuare un locale (o anche un'area esterna coperta o anche non coperta) ove – tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza tra tutti i presenti – possa avere svolgimento l'adunanza. Tale luogo dovrà essere dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare seduti a distanza di sicurezza e dovrà essere stato preventivamente pulito ed igienizzato. All'ingresso dovranno essere, inoltre, resi disponibili liquidi igienizzanti. Le *Linee Guida di Confedilizia* specificano



anche che l'accesso al luogo dell'assemblea dovrà avvenire in forma individuale e in modo tale da evitare ogni "assembramento". A tal fine dovranno essere utilizzati, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata e quelli riservati all'uscita. I partecipanti saranno tenuti, altresì, ad indossare le mascherine e i guanti monouso. E solo con tali guanti si potrà toccare l'eventuale documentazione che venisse esibita o comunque posta a disposizione dei presenti. Particolare attenzione, infine, viene dedicata agli aspetti informativi. Da un lato, si prevede che dovrà essere cura dell'amministratore rendere noti a tutti i condòmini i contenuti delle Linee Guida, allegandole all'avviso di convocazione dell'assemblea. Da un altro lato, si dispone che all'ingresso del luogo in cui avrà svolgimento l'assemblea dovrà esserne affissa una copia con avvertenza della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

Preparazione, organizzazione e convocazione delle assemblee condominiali

1. L'amministratore del condominio individua un locale (o anche un'area esterna coperta o anche non coperta) ove – in ossequio alla normativa sul distanziamento tra le persone e tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza (maggiore o uguale a un metro frontale e laterale) tra tutti i presenti – possa avere svolgimento l'assemblea del condominio.
2. Nella valutazione che sarà compiuta ai fini di cui al punto che precede si terrà conto – considerato anche quanto dispone il 2° comma dell'art. 67 disp. att. c.c. – del numero dei condòmini che saranno convocati relativamente al singolo condominio.
3. La convocazione dell'assemblea avverrà nelle forme previste dall'art. 66 disp. att. c.c.: i condòmini saranno così convocati nel luogo (locale o area esterna) come sopra individuato.
4. **Il luogo in cui avrà svolgimento l'assemblea dovrà essere dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare all'assemblea seduti a distanza di sicurezza.**
5. Il luogo anzidetto – così come le sedie e ogni altro arredo e attrezzatura ivi presente da utilizzarsi ai fini dello svolgimento dell'assemblea – dovrà **essere stato preventivamente pulito e igienizzato.**
6. All'ingresso del luogo nel quale avrà svolgimento l'assemblea dovranno essere resi disponibili liquidi igienizzanti.

Modalità di svolgimento delle assemblee

L'accesso individuale al luogo anzidetto si dovrà svolgere in modo tale da evitare ogni "assembramento" sia nel luogo di svolgimento dell'assemblea sia nei luoghi annessi.

1. Per favorire un accesso ordinato si utilizzeranno, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata e quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei condòmini le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

2. Coloro che accederanno al locale ove si svolgerà l'assemblea saranno tenuti a indossare le mascherine e i guanti monouso.
3. Dovrà aversi cura – nel caso di scelta di un luogo chiuso – di favorire il ricambio dell'aria durante lo svolgimento dell'assemblea.
4. Durante lo svolgimento dell'assemblea tutti i presenti dovranno mantenere il distanziamento personale.
5. L'eventuale documentazione, materiale e quant'altro venisse esibito o comunque posto a disposizione dei presenti durante lo svolgimento dell'assemblea e che venisse fatto circolare non potrà essere toccato da alcuno a mani nude ma solamente con i guanti monouso.

Modalità di informativa dei contenuti del presente protocollo e di diffusione delle avvertenze volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni di contenimento e contrasto dell'epidemia

1. Sarà cura dell'amministratore rendere noti i contenuti delle presenti Linee Guida attraverso la loro allegazione all'avviso di convocazione, con l'avvertimento della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.
2. All'ingresso del luogo in cui avrà svolgimento l'assemblea dovrà essere affissa copia delle presenti **Linee Guida**, con avvertenza della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

N.B. Si raccomanda di verificare l'esistenza di divergenti disposizioni locali.

Assemblee Condominiali con sistema misto

Avvertenze per il collegamento da remoto e Partecipazione come da Linee guida

Valutazione del CNGeGL: non esiste ad oggi norma o indirizzo giurisprudenziale che renda possibile le assemblee con collegamenti in video conferenza. Ai fini di una corretta deliberazione l'introduzione di tale disposizione, seppure in una situazione di urgenza, non può prescindere dalla regolarità della convocazione o dello svolgimento dell'assemblea stessa, considerando che se sarà fatta mista necessita concedere una doppia garanzia; infatti chi vorrà parteciparvi potrà farlo e chi per cautela preferisce non aderire personalmente potrà sempre farlo collegandosi da remoto.

Qualora il **geometra** decida - a sua discrezione - di ricorrere all'assemblea mista sarà opportuno valutare con attenzione tutti i punti inerenti alla video conferenza ed in particolare riguardo alla "convocazione", in ottica di salvaguardare il proprio operato per evitare eventuali impugnazioni è opportuno evidenziare agli interessati in modo chiaro la possibilità di poter partecipare anche da remoto, riportando tutte le istruzioni tecniche necessarie per la connessione.

Quanto sopra viene indicato a tutela del geometra, dei dipendenti dello studio e dei loro familiari, e, più in generale, per i condomini tutti.

LINEE DI INDIRIZZO RIAPERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

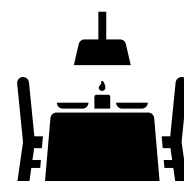


Le indicazioni che seguono contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività la cui riapertura è stata prevista dal 18 maggio 2020 e sono finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le indicazioni si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020](#) “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 [n. 5/2020](#) “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 [n. 3/2020](#) “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 [n. 21/2020](#) “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

RISTORAZIONE⁵

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).



- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

⁵ La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet non è consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

ATTIVITA' TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.



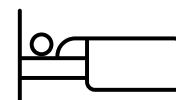
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di

comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

STRUTTURE RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.



- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.
- Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - ✓ garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
 - ✓ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - ✓ in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 - ✓ attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
 - ✓ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - ✓ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone,

adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;

- ✓ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - ✓ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - ✓ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

Le indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una



frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare, per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.



- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 8MERCATI, FIERE E MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato [5](#) del [DPCM 26 aprile 2020](#):



- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli **almeno in lingua italiana e inglese** per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- ✓ Corsie mercatali a senso unico;
- ✓ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- ✓ Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- ✓ Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- ✓ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- ✓ è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- ✓ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- ✓ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

In caso di vendita di abbigliamento:

- ✓ dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

In caso di vendita di beni usati:

- ✓ igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Queste indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.



- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa.

Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.

- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

PISCINE

Le indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.



- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non

consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione deve

essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto, si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).



- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
- ✓ garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- ✓ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- 16 ▪ in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

- ✓ attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- ✓ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- ✓ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- ✓ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

- ✓ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- ✓ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.



- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

- Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
- Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche.



- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



10.1 Normativa di riferimento (Decreti, protocolli, circolari, ordinanze)

Per regolare la fase di riapertura delle attività e degli spostamenti consentiti a seguito del ridursi della curva dei contagi da COVID-19, dal 18 maggio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del [17 maggio 2020](#) ha disposto diverse misure in sostituzione di quelle del [D.P.C.M. del 26 aprile 2020](#), efficaci fino al prossimo 14 giugno.

Hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio solo i soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria, mentre lo spostamento nell'ambito regionale è consentito senza obbligo di autocertificazione per specifici motivi di necessità, di lavoro o salute. Tale obbligo rimane ancora fermo per gli spostamenti interregionali ([DL. 33/2020](#)).

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del [26 aprile 2020](#), era stata confermata la **ripresa**, per il **4 maggio**, di determinate **attività produttive industriali e commerciali**, ancora sospese in seguito alla emanazione del [DPCM 10.4.2020](#).

Si ricorda che il precedente DPCM del 1° aprile 2020 aveva già prorogato fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni di contenimento previste dai precedenti decreti in scadenza il 3 aprile (DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, v. infra), oltre che delle misure più restrittive degli spostamenti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso in Italia sia con mezzi di trasporto pubblici, sia privati, come disposto dall' Ordinanza del 28 marzo 2020 dello stesso Ministero adottata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. La proroga è stata annunciata con una informativa del Ministro della Salute al Senato e alla Camera, lo stesso 1° aprile.

La citata Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (originariamente efficace fino al 25 marzo, termine poi prorogato al 3 aprile 2020) ha previsto il *divieto di accedere ai parchi, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, o di svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, al di fuori delle più strette esigenze di attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione*, purché comunque a **DISTANZA DI UN ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA** (v. anche i chiarimenti della [circolare del Ministero dell'interno del 31 marzo 2020](#) in relazione agli spostamenti di persone fisiche, in particolare con figli minori).

E' stata inoltre disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente assicurati all'interno delle stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio e rifornimento carburante, fatta eccezione di quelli lungo le autostrade nei quali comunque non è possibile consumare i prodotti, essendo autorizzati sono quelli da asporto. Tali esercizi rimangono aperti solo se presenti negli ospedali o negli aeroporti, con gli stessi obblighi di distanziamento tra persone.

Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, o in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è stato *fatto divieto* di qualsiasi spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Il DPCM del 1° aprile 2020, inoltre, a far data dal 4 aprile, dispone la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Vengono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 22 marzo 2020) aveva ulteriormente rafforzato sull'intero territorio nazionale (originariamente fino al 3 aprile, poi 13 aprile), le misure restrittive già adottate per il contenimento dell'epidemia COVID-19 decise con il DPCM dell'11 marzo 2020 e con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Esso era diretto a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1 (tra le quali industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari e attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie, ecc.) e dalle attività professionali.

L'elenco di attività è stato modificato dal DM Mise-Economia del 25 marzo 2020 (viene ridotta l'attività della produzione di carta, di macchine per l'agricoltura e dei call-center) che fornisce inoltre alcuni chiarimenti in particolare sulle attività a sostegno delle imprese consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Oltre ai negozi di prima necessità, ha consentito l'apertura, senza restrizioni di giorni e orari, di farmacie e parafarmacie; servizi bancari e postali; dei servizi essenziali ed attività accessorie e funzionali a quelle essenziali (tra queste tabaccherie ed edicole). Aveva inoltre posto il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano (v. anche Ordinanza del [22 marzo 2020](#) del Min. Salute di concerto con il Min. Interno), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Ha comunque consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le imprese le cui attività sono sospese erano state autorizzate a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

[Qui l'approfondimento](#) che analizza gli interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

A tale proposito va ricordato che la Regione Lombardia (ad oggi la più colpita dal numero di contagi e di decessi), ha adottato misure ancora più restrittive con la sospensione di cantieri edili, studi professionali, attività sportiva all'aperto. In particolare, la Lombardia ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#), come integrata dalle ordinanze del [22 marzo](#) e del [23 marzo 2020](#)) il Piemonte ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#)), la Valle D'Aosta ([Ordinanza 15.03.2020](#)), la Basilicata ([Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020](#)) e la Calabria ([Ordinanza del 15 marzo 2020](#)) hanno adottato ordinanze che pongono il divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo limitatissime eccezioni. Si ricorda che il [DPCM 11 marzo 2020](#) ([qui il comunicato stampa del Governo](#)), originariamente efficace fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal DPCM 22 marzo 2020), ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di

prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui sono state sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali. Garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività **professionali** è stato raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende hanno continuato la loro attività garantendo appositi protocolli di sicurezza. Precedentemente, il [DPCM del 9 marzo](#), per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, aveva esteso all'intero territorio nazionale, le misure previste fino al 3 aprile dal [DPCM 8 marzo 2020](#), vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Con il [DPCM 8 marzo 2020](#) sono state decise, per un periodo di efficacia dall'8 marzo al 3 aprile 2020 (termine ora prorogato al 13 aprile), ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ([L. 13/2020](#)) che il successivo DL. 19/2020 ha poi abrogato, stabilendo ulteriori zone di contenimento del contagio (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, sono stati limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'intero territorio nazionale (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 che, insieme al quelle contenute nel DCPM 1° marzo, hanno cessato di produrre effetti in quanto meno stringenti.

Per far fronte all'emergenza, sono stati emanati diversi decreti-legge:

- il [decreto-legge n. 23/2020](#) (cd. decreto Credito, [AC 2461](#), consulta qui [il dossier di documentazione della prima lettura alla Camera](#)), che interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19.

E' stato previsto, in particolare, fino al 31 dicembre 2020, il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro; vi sono inoltre misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il

differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. Specifiche norme sono previste, fino al prossimo dicembre, anche per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e in relazione ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità.

Sono stati sospesi taluni termini per i versamenti tributari e contributivi e prorogati ulteriormente all'11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

Anticipati gli effetti economici più favorevoli per i medici convenzionati (MMG e PLS) per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria e previsto un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, per far fronte al coordinamento dell'emergenza nel settore, assume i poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'AgeNas;

- [il decreto-legge n. 22/2020](#), volto a regolare la conclusione dell'a.s. 2019/2020 e lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che l'avvio dell'a.s. 2020/2021, gli esami per l'abilitazione all'**esercizio delle professioni** e la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) ([qui il Dossier sul testo all'esame in prima lettura al Senato - AS 1774](#)).

- Il [decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020](#) ([qui il link al dossier del Servizio Studi](#)) che, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, è stato diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Il decreto-legge è all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera (A.C. 2447). Infatti, con l'adozione del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla [legge n. 13/2020](#), di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto legge medesimo.

Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame, pertanto, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (cfr. artt. 13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, art. 32 Cost.), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza (quali ad esempio le limitazioni agli spostamenti, le misure di quarantena, la chiusura dei attività commerciali, la sospensione di servizi educativi e

scolastici, nonché di manifestazioni e spettacoli), e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

In sintesi, il provvedimento: prevede un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#) (**vale a dire fino al 31 luglio 2020**) e con la possibilità di variarne il carattere restrittivo secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.; stabilisce le modalità di adozione delle misure citate mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, salva, nelle more dell'adozione dei d.p.c.m., e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza. Prevede altresì che i provvedimenti adottati in attuazione della citata disposizione siano pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate; disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali; stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

In particolare, viene escluso che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale) e viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'[art. 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene abrogato](#) (cfr. art. 5). Chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM (ai sensi dell'art. 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'art. 3), è infatti soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Con il [decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), detto "Cura-Italia" [A.C. 2463](#) ([qui i dossier Quadro di sintesi degli interventi](#), [Articoli 1-70](#) e [Articoli 71-127](#) e i [Profili finanziari](#)), all'esame in seconda lettura alla Camera), il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro (a seguito dello [scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere](#)) diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nella seduta del 16 aprile 2020, sono intervenute alla Camera le [Ministre del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche agricole alimentari e forestali](#) per informative urgenti riguardanti, rispettivamente, le iniziative di competenza del corrispondente Ministero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, a cui ha fatto seguito un dibattito. Precedenti decreti legge, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dallo stesso [DL. n. 18 del 2020](#) e pertanto poi abrogati (consulta anche il paragrafo sull'organizzazione del SSN nel periodo emergenziale COVID-19), quali:

-il D.L. del 9 marzo 2020, n. 14 ([A.C. 2428](#)) con il quale si prevede il potenziamento del Servizio sanitario nazionale anche mediante un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario, come il reclutamento di specializzandi e medici di medicina generale, l'incremento della specialistica, l'assistenza domiciliare a persone con disabilità e misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali ([qui il dossier Studi che analizza le misure adottate](#));

-il [D.L. 8 marzo 2020, n. 11](#) ([A.S. 1757](#)) riguardante specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 e per l'applicazione di specifiche norme negli istituti penitenziari e penali per minorenni fino al 22 marzo 2020.

Per la giustizia amministrativa, a decorrere dall' 8 marzo e fino al 22 marzo 2020, l'efficacia delle misure specifiche previste dal decreto urgente per le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Anche per gli uffici della giustizia amministrativa, dall' 8 marzo e fino al 31 maggio possono essere previste limitazioni per l'accesso agli stessi.

Analoghe misure alle precedenti sono previste per gli uffici di giustizia contabile ([consulta il dossier Studi](#));

-il [D.L. 3 marzo 2020, n. 9](#) ([A.S. 1746](#)) che ha stanziato iniziali risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica ([qui il comunicato stampa](#) e il [Dossier di documentazione Studi](#)).

Si ricorda che il 4 marzo è stato convertito in via definitiva il [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6](#), il primo dei decreti-legge predisposto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (successivamente abrogato dal [DL. n.19 del 25 marzo 2020](#) v.

ante). [Qui i dossier dell'esame in prima](#) e in [seconda lettura](#) e le informative del Ministero della salute (alla Camera e al Senato).

Qui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM del del 23 febbraio 2020](#)) per la prima attuazione del decreto-legge, in particolare per disporre le misure attuative urgenti per far fronte alla rapidità del contagio.

Per una sintesi delle misure adottate dai predetti decreti-legge in merito alla risposta del Servizio sanitario nazionale all'emergenza, si rinvia all'approfondimento [Organizzazione del SSN nel periodo emergenziale COVID-19](#), per le misure relative al potenziamento del personale sanitario si rinvia al paragrafo dedicato [Personale sanitario ed emergenza COVID-19](#), infine per le misure adottate in ambito sociale si rinvia a [Politiche sociali nel periodo emergenziale COVID-19](#).

Il 25 febbraio è stato pubblicato un altro [Decreto attuativo \(DPCM del 25 febbraio 2020\)](#), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM ([qui il testo DPCM 1° marzo 2020](#)) e la relativa [correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo](#), contenente ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno avuto effetto fino all'8 marzo 2020.

Più in dettaglio, il territorio nazionale è stato suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si sono applicate misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6/2020;
- una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi state disposte ulteriori misure particolari;
- al resto del territorio nazionale, sono state applicate generiche misure di informazione e prevenzione.

Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è stata peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Nella stessa data, il Comitato tecnico-scientifico del Governo ha formulato specifiche raccomandazioni ([a carattere non normativo](#)) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli

operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati. Il 4 marzo il Presidente del Consiglio Ministri ha emanato il [DPCM del 4 marzo 2020](#) con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, con efficacia prevista fino al 3 aprile.

Esso ha previsto:

- la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;

- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020 (termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;

- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

- la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, consentite

ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

-la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.

Nell'Allegato al DPCM sono state enunciate una serie di misure precauzionali igienico-sanitarie.

Con riferimento agli interventi operati a livello regionale, i primi interventi sono stati approvati già dal 21 febbraio, a seguito dell'[Ordinanza emanata in tale data dal Ministero della salute e regionali](#).

[Qui la tabella delle ordinanze divise per Regione e Provincia autonoma al 13 aprile 2020](#) (fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome e siti regionali).

Tra le ordinanze di rilievo più recenti si segnalano quelle della [Regione Lazio](#): l'Ordinanza del [17 aprile 2020](#) che prevede ulteriori misure per il contenimento della pandemia, con l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti ultrasessantacinquenni dal 15 settembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe in relazione alla curva epidemica e per il personale medico e sanitario, anche volontario; l'[Ordinanza del 15 aprile 2020](#) che prevede lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animalida cortile.

Qui il [dossier di approfondimento sulle misure delle istituzioni dell'Unione europea](#) (UE) per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19 finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne e il dossier sul quadro dell'attività parlamentare in corso di svolgimento in taluni Paesi europei ([in particolare Francia, Germania e Spagna](#)). Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione

dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (consulta il Dossier Atti UE n. 46). Qui inoltre il Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19.

E' disponibile il dossier di approfondimento sulle misure delle istituzioni dell'Unione europea (UE) per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19 finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui l'aggiornamento al 2 aprile) e il dossier sul quadro dell'attività parlamentare in corso di svolgimento in taluni Paesi europei ([in particolare Francia, Germania e Spagna](#)). Con riferimento agli atti comunitari, si segnala inoltre che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al [regolamento \(UE\) 2017/745](#) sui dispositivi medici (consulta il Dossier [Atti UE n. 46](#)).

Qui inoltre il [Dossier del 18 aprile 2020](#) del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19.

Siti di informazione

OMS - [Aggiornamenti sull'epidemia](#)

ECDC - [Aggiornamenti valutazione del rischio](#)

Epicentro - [Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - Sezione dedicata al coronavirus](#)

Ministero della salute - [Normativa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Ministero della salute - [Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Camera dei deputati: - [Aggiornamento atti parlamentari, decreti, ordinanze](#)

TABELLA LEGGI E ORDINANZE REGIONALI AGGIORNATA AL 18 MAGGIO 2020

[CLICcate QUI](#) PER RESTARE AGGIORNATI SUGLI ATTI PUBBLICATI

Coronavirus: le Ordinanze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

(Tabella aggiornata al 15 maggio 2020 sulla base degli atti pubblicati sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome)

Regioni/PA	Ordinanza	Nota Esplicativa
Abruzzo	Ordinanza N. 59 del 14.05.2020 Ordinanza N. 58 del 12.05.2020 Ordinanza N. 57 del 06.05.2020 Ordinanza N. 55 del 05.06.2020 Ordinanza N. 54 del 03.05.2020 Ordinanza N. 53 del 03.05.2020 Ordinanza N. 52 del 30.04.2020 Ordinanza N. 51 del 30.04.2020 Ordinanza N. 50 del 30.04.2020 Ordinanza N. 49 del 26.04.2020 Ordinanza N. 48 del 24.04.2020 Ordinanza N. 47 del 23.04.2020 Ordinanza N. 46 del 23.04.2020 Ordinanza N. 45 del 22.04.2020 Ordinanza N. 44 del 20.04.2020 Ordinanza N. 43 del 20.04.2020 Ordinanza N. 42 del 20.04.2020 Ordinanza N. 41 del 20.04.2020 Ordinanza N. 40 del 18.04.2020 Ordinanza N. 39 del 18.04.2020 Ordinanza N. 38 del 16.04.2020 Ordinanza N. 37 del 15.04.2020 Ordinanza N. 36 del 13.04.2020 Ordinanza N. 35 del 11.04.2020 Ordinanza N. 34 del 10.04.2020 Ordinanza N. 33 del 10.04.2020 Ordinanza N. 32 del 10.04.2020	

	Ordinanza N. 31 del 09.04.2020 Ordinanza N. 30 del 08.04.2020 Ordinanza N. 29 del 08.04.2020 Ordinanza N. 28 del 08.04.2020 Ordinanza N. 27 del 07.04.2020 Ordinanza N. 26 del 07.04.2020 Ordinanza N. 25 del 07.04.2020 Ordinanza N. 24 del 03.04.2020 Allegato A Allegato B Ordinanza N. 23 del 03.04.2020 Ordinanza N. 22 del 03.04.2020 Ordinanza N. 21 del 02.04.2020 Ordinanza N. 20 del 31.03.2020 Ordinanza N. 19 del 30.03.2020 Ordinanza N. 18 del 29.03.2020 Ordinanza N. 17 del 27.03.2020 Ordinanza N. 16 del 26.03.2020 Ordinanza N. 15 Del 25.03.2020 Ordinanza N. 14 Del 24.03.2020 Ordinanza N. 13 Del 22.03.2020 Ordinanza N. 12 Del 22.03.2020 Ordinanza N. 11 Del 20.03.2020 Ordinanza N. 10 Del 18.03.2020 Ordinanza N.9 Del 18.03.2020 Ordinanza N.8 Del 17.03.2020 Ordinanza N.7 Del 13.03.2020 Ordinanza N.6 Del 12.03.2020 Ordinanza N.5 Dell'11.03.2020 Ordinanza N.4 Dell'11.03.2020 Ordinanza N.3 Del 9.03.2020 Ordinanza N.2 Dell'8.03.2020 Ordinanza N.1 Del 26.20.2020	
Basilicata	Ordinanza N. 22 del 17.05.2020 Ordinanza N. 21 del 03.05.2020 Ordinanza N. 20 del 29.04.2020 Ordinanza N. 19 del 17.04.2020 Ordinanza N. 18 del 15.04.2020	Chiarimento n. 6 del 8 maggio 2020 - Ordinanza n° 21 su emergenza epidemiologica da Covid-19 Avviso di rettifica - Ordinanza n. 11

	<u>Ordinanza N. 17 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 16 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 Del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 5 Del 15.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 4 dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 27.02.2020</u>	
Calabria	<u>Ordinanza N. 43 del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 41 del 09.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 40 del 06.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 39 del 03.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 38 del 30.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 37 del 29.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 36 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 35 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 34 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 33 del 18.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 32 del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 30 del 14.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 29 del 13.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 27 del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 26 del 08.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 25 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 24 del 01.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 23 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 22 Del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 Del 28.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 Del 27.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 18 Del 24.03.2020</u>	<u>Precisazioni punto 3 all'ordinanza del presidente della regione n. 38 del 30 aprile 2020</u> <u>Precisazioni e chiarimenti all'ordinanza del presidente della regione n. 35 del 24 aprile 2020</u> <u>Nota esplicativa su ordinanza n. 29 relativa ai ministri del culto</u> <u>Chiarimenti Ordinanze N.15/2020- N.12/2020- N.1/2020</u>

	Ordinanza N. 17 Del 23.03.2020 Ordinanza N. 16 Del 22.03.2020 Ordinanza N. 15 Del 22.03.2020 Ordinanza N. 14 Del 21.03.2020 Ordinanza N. 13 Del 21.03.2020 Ordinanza N. 12 Del 20.03.2020 Ordinanza N. 11 Del 17.03.2020 Ordinanza N. 10 Del 17.03.2020 Ordinanza N. 9 Del 16.03.2020 Ordinanza N. 8 Del 16.03.2020 Ordinanza N. 7 Del 14.03.2020 Ordinanza N. 6 Dell'11.03.2020 Ordinanza N. 5 Dell'11.03.2020 Ordinanza N. 4 Del 10.03.2020 Ordinanza N. 3 Dell'8.03.2020 Ordinanza N. 2 Del 05.03.2020 Ordinanza N. 1 del 27.02.2020	
Campania	Ordinanza N. 48 del 17.05.2020 Ordinanza N. 46 del 09.05.2020 Ordinanza N. 45 del 08.05.2020 Allegato Ordinanza n. 45 Ordinanza N. 44 del 04.05.2020 Ordinanza N. 43 del 03.05.2020 Ordinanza N. 42 del 02.05.2020 Ordinanza N. 41 del 01.05.2020 con allegato Ordinanza N. 40 del 30.04.2020 Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 Allegato n. 1 Allegato sub 2 Ordinanza N. 38 del 23.04.2020 Ordinanza N. 37 del 22.04.2020 Ordinanza N. 36 del 20.04.2020 Ordinanza N. 35 del 19.04.2020 Ordinanza N. 34 del 18.04.2020 Ordinanza N. 33 del 13.04.2020 Ordinanza N. 32 del 12.04.2020 Ordinanza N. 31 del 10.04.2020	Chiarimento n.25 del 4 maggio 2020 Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii. Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 Chiarimento n. 23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 - Allegato Chiarimento n.22 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 Chiarimento n.21 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 Allegato n. 1 all'Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii. Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 Chiarimento n. 17 dell'11/04/2020 all'ordinanza n. 30 del 9/4/2020. Emergenza covid-19: 12-13 aprile, apertura distributori automatici tabacchi esterni alle rivendite Atto di richiamo del 9 aprile 2020 - ordinanze n. 20 del 22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 27 del 3/4/2020

	<u>Ordinanza N. 30 del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 29 del 08.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 28 del 05.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 27 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 26 del 31.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 25 del 28.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 24 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 23 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 22 del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 Del 23.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 Del 22.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 Del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 18 Del 15.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 17 Del 15.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 16 Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 15 Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 Dell'11.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 Del 9.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 Del 6.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 Del 6.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 5 Del 6.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 4 Del 26.02.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Del 26.02.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 26.02.2020</u> <u>Ordinanza N. 1 Del 24.02.2020</u>	<u>Chiarimento n. 16 del 5 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u> <u>Chiarimento n. 15 del 4 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u> <u>Chiarimento n. 14 del 4 aprile 2020 all'ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020</u> <u>Chiarimento n. 13 del 29.03.2020 all'Ordinanza N. 25 del 28.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 12 del 26.03.2020 all'Ordinanza N. 23 del 25.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 11 del 26.03.2020 all'Ordinanza n. 23 del 25.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 10 del 23.03.2020 all'Ordinanza n. 20 del 22.03.2020</u> <u>Chiarimento n. 9 del 23.03.2020 all'Ordinanza n. 19 del 22.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 8 Del 17.03.2020</u> <u>Chiarimento N.7 Del 15.03.2020</u> <u>Chiarimento N. 6 Del 14.03.2020</u> <u>Chiarimento N.5 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.4 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.3 Del 13.03.2020</u> <u>Chiarimento N.2 Del 12.03.2020</u> <u>Chiarimento N.1 Dell'11.03.2020</u>
Emilia-Romagna	<u>Ordinanza del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza del 06.05.2020</u> <u>Ordinanza del 30.04.2020</u> <u>Ordinanza del 28.04.2020</u> <u>Ordinanza del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza del 22.04.2020</u> <u>Ordinanza del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza del 04.04.2020</u>	<u>Chiarimenti Applicativi Del 24.02.2020</u>

	<u>Ordinanza Del 03.04.2020 (Min. Salute d'Intesa Presidente Regione)</u> <u>Ordinanza Del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 16.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 15.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 14.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Dell'8.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u>	
Friuli Venezia Giulia	<u>Ordinanza N. 15 del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 14 del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 13 del 03.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 12 del 03.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 11 del 26.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 10 del 13.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 9 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 8 del 07.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 7 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 6 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 1/2020/AMB</u> <u>Ordinanza N. 5 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 4 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 3 Del 19.03.2020</u> <u>Ordinanza N. 2 Del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza N.1 Del 1.03.2020</u> <u>Ordinanza Del 23.02.2020</u> <u>Ordinanza Del 25.02.2020</u>	
Lazio	<u>Ordinanza del 16.05.2020</u> <u>Ordinanza del 12.05.2020</u> <u>Ordinanza del 08.05.2020</u> <u>Ordinanza del 02.05.2020</u> <u>Ordinanza del 24.04.2020</u>	<u>Errata corrige Ordinanza n. 2 del 26.02.2020</u>

	Ordinanza del 24.04.2020 Ordinanza del 18.04.2020 Ordinanza del 18.04.2020 Ordinanza del 17.04.2020 Ordinanza del 15.04.2020 Ordinanza del 15.04.2020 Ordinanza del 15.04.2020 Ordinanza del 15.04.2020 Ordinanza del 13.04.2020 Ordinanza del 10.04.2020 Ordinanza del 09.04.2020 Ordinanza del 03.04.2020 Ordinanza del 01.04.2020 Ordinanza del 30.03.2020 Ordinanza del 27.03.2020 Ordinanza del 26.03.2020 Ordinanza del 26.03.2020 Ordinanza del 25.03.2020 Ordinanza del 25.03.2020 Ordinanza del 25.03.2020 Ordinanza del 20.03.2020 Ordinanza del 19.03.2020 Ordinanza del 18.03.2020 Ordinanza del 17.03.2020 Ordinanza Del 17.03.2020 Ordinanza Del 13.03.2020 Ordinanza Del 12.03.2020 Ordinanza Del 10.03.2020 Ordinanza Del 9.03.2020 Ordinanza Dell'8.03.2020 Ordinanza Del 6.03.2020 Ordinanza Del 26.02.2020	
Liguria	Ordinanza N. 30/2020 Ordinanza N. 28/2020 Ordinanza N. 27/2020 Ordinanza N. 26/2020 Ordinanza N. 25/2020 Ordinanza N. 24/2020	faq - emergenza Covid-19, domande e risposte sull'Ordinanza 28/2020 faq - emergenza Covid-19, domande e risposte sull'Ordinanza 25/2020

	Ordinanza N. 23/2020 Ordinanza N. 22/2020 Ordinanza N. 21/2020 Ordinanza N. 20/2020 Ordinanza N. 19/2020 Decreto 18 del 13 aprile 2020 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 19 del 25 marzo 2020 Ordinanza N. 18/2020 Ordinanza N. 17/2020 Ordinanza N. 16/2020 Ordinanza N. 15/2020 Ordinanza N. 14/2020 Ordinanza N. 13/2020 Ordinanza N. 12/2020 Ordinanza N. 11/2020 Ordinanza N. 10/2020 Ordinanza N. 9/2020 Ordinanza N. 8/2020 Ordinanza N. 7/2020 Ordinanza N. 6/2020 Ordinanza N. 5/2020 Ordinanza N. 4/2020 Ordinanza N. 3/2020 Ordinanza N. 2/2020 Ordinanza N. 1/2020 Ordinanza Del 25.02.2020	circolare esplicativa su ordinanza del presidente della giunta regionale n.22 del 26 aprile 2020 faq - emergenza Covid-19 - ulteriori domande e risposte sull'ordinanza 19/2020 faq - emergenza Covid-19 - domande e risposte sull'ordinanza 19/2020 Nota esplicativa all'ordinanza 4/2020 Ulteriore nota esplicativa all'ordinanza 1/2020 Nota Esplicativa All'ordinanza N. 1/2020
Lombardia	Ordinanza del 17.05.2020 Ordinanza Del 07.05.2020 Ordinanza Del 03.05.2020 Ordinanza Del 30.04.2020 Ordinanza Del 30.04.2020 Ordinanza Del 24.04.2020 Ordinanza Del 11.04.2020 Ordinanza Del 06.04.2020 Ordinanza Del 04.04.2020 Ordinanza Del 23.03.2020 Ordinanza del 22.03.2020 Ordinanza Del 21.03.2020 e	

	<u>Allegato 1: attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</u> <u>Allegato 2: attività inerenti i servizi alla persona</u> <u>Ordinanza Del 25.02.2020</u>	
Marche	<u>Ordinanza numero 154 del 16.05.2020</u> <u>Ordinanza numero 153 del 16.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 30 del 14.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 29 del 05.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 28 del 04.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 27 del 30.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 26 del 30.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 24 del 28.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 23 del 24.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 22 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 21 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 20 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 19 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 18 del 02.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 17 del 01.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 16 del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 15 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 14 del 25.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 13 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 12 del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 11 del 20.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 10 del 19.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 9 del 17.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 8 del 13.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 7 del 12.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 6 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 5 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 4 del 10.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 3 del 3.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 2 del 27.02.2020</u> <u>Ordinanza Numero 1 del 25.02.2020</u>	<u>Decreto 147 – Pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale</u> <u>Decreto 146 – Servizi di cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili. Variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato</u> <u>Decreto 145 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio</u> <u>Decreto 143 del 30 aprile - errata corrige al decreto n. 142 del 30 aprile 2020</u> <u>Decreto 142 del 30 aprile Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative delle misure di contenimento COVID-19 nel territorio della Regione Marche</u> <u>Decreto n. 126 del 26 aprile 2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande – ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833</u> <u>Nota Esplicativa 10.03.2020</u> <u>Nota Esplicativa 25.02.2020</u>
Molise	<u>Ordinanza N. 31 del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 29 del 10.05.2020</u>	

	<u>Ordinanza N. 28 del 06.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 27 del 02.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 26 del 02.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 25 del 02.05.2020</u> <u>Ordinanza N. 24 del 30.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 23 del 28.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 22 del 17.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 21 del 15.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 20 del 14.04.2020</u> <u>Ordinanza N. 19 del 07.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 18 del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 17 del 04.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 16 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 13 del 02.04.2020</u> <u>Ordinanza n. 12 del 26.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 11 del 24.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 10 del 21.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 9 del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza n. 8 del 18.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 7</u> <u>Ordinanza Numero 6</u> <u>Ordinanza Numero 5</u> <u>Ordinanza Numero 4</u> <u>Ordinanza Numero 3</u> <u>Ordinanza Numero 2</u> <u>Ordinanza Numero 1</u>	
Piemonte	<u>Ordinanza 18.05.2020</u> <u>Ordinanza 02.05.2020</u> <u>Ordinanza 30.04.2020</u> <u>Ordinanza 20.04.2020</u> <u>Ordinanza 13.04.2020</u> <u>Ordinanza 09.04.2020</u> <u>Ordinanza 07.04.2020</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 06.04.2020</u> <u>Ordinanza 03.04.2020</u>	<u>Nota sull'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori</u> <u>Chiarimenti al Dpgr n. 43/2020</u> <u>Chiarimenti al Dpgr n. 39/2020</u> <u>Chiarimenti di interesse generale al Decreto n. 36 del 3/4/2020</u> <u>Nota Esplicativa 24.02.2020</u>

	Ordinanza 29.03.2020 Ordinanza 21.03.2020 Ordinanza 8.03.2020 Ordinanza 1.03.2020 Ordinanza 25.02.2020 Ordinanza 23.02.2020	
Puglia	Ordinanza 17.05.2020 Ordinanza 14.05.2020 Ordinanza 14.05.2020 Ordinanza 08.05.2020 Ordinanza 07.05.2020 Ordinanza 06.05.2020 Ordinanza 28.04.2020 Ordinanza 21.04.2020 Ordinanza 18.04.2020 Ordinanza 17.04.2020 Ordinanza 15.04.2020 Ordinanza 11.04.2020 Ordinanza 09.04.2020 Ordinanza 07.04.2020 Ordinanza 02.04.2020 Ordinanza 01.04.2020 Ordinanza 21.03.2020 Ordinanza 19.03.2020 Ordinanza 14.03.2020 Ordinanza 14.03.2020 Ordinanza 12.03.2020 Ordinanza 08.03.2020 Ordinanza 08.03.2020 Ordinanza 08.03.2020 Ordinanza 06.03.2020 Ordinanza 03.03.2020 Ordinanza 27.02.2020 Ordinanza 26.02.2020	Chiarimenti Ordinanza 14.03.2020 Circolare esplicativa 10.03.2020
Sardegna	Ordinanza Numero 23 Ordinanza Numero 21 Ordinanza Numero 20 Ordinanza Numero 19 Ordinanza Numero 18	Nota esplicativa all'ordinanza n. 20 Nota esplicativa all'ordinanza n. 9

	Ordinanza Numero 17 Ordinanza Numero 16 Ordinanza Numero 15 Ordinanza Numero 14 Ordinanza Numero 13 Ordinanza Numero 12 Ordinanza Numero 11 Ordinanza Numero 10 Ordinanza Numero 9 Ordinanza Numero 8 Ordinanza Numero 7 Ordinanza Numero 6 Ordinanza Numero 5 Ordinanza Numero 4 Ordinanza Numero 3 Ordinanza Numero 2 Ordinanza Numero 1	
Sicilia	Ordinanza Numero 21 del 17.05.2020 Ordinanza Numero 20 del 01.05.2020 Ordinanza Numero 19 del 01.05.2020 Ordinanza Numero 18 del 30.04.2020 Ordinanza Numero 17 del 18.04.2020 Allegato 1 Ordinanza Numero 16 del 11.04.2020 Ordinanza Numero 15 del 08.04.2020 Ordinanza Numero 14 del 03.04.2020 Ordinanza Numero 13 del 01.04.2020 Ordinanza Numero 12 del 29.03.2020 Ordinanza Numero 11 del 25.03.2020 Ordinanza Numero 10 del 23.03.2020 Ordinanza Numero 9 del 23.03.2020 Ordinanza Numero 8 del 23.03.2020 Ordinanza Numero 7 del 20.03.2020 Ordinanza Numero 6 del 19.03.2020 Ordinanza Numero 5 del 13.03.2020 Ordinanza Numero 4 dell'8.03.2020 Ordinanza Numero 3 dell'8.03.2020 Ordinanza Numero 2 del 26.02.2020	Circolare n. 15 Circolare n. 14 Circolare n. 13 CIRCOLARE in esecuzione dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, in materia di "attività sportiva" Circolare n. 12 Circolare n. 10 Circolare n. 9 Circolare n. 7 Circolare n. 6 Circolare n. 4 CIRCOLARE n.2 - Istruzioni applicative ed interpretative Ordinanza n°11 del 25.03.2020 CIRCOLARE n.1 - Istruzioni applicative ed interpretative Ordinanza n°11 del 25.03.2020

	<u>Ordinanza</u> Numero 1 del 25.02.2020	
Toscana	<u>Ordinanza Numero 57</u> <u>Ordinanza Numero 54</u> <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 53</u> <u>Ordinanza Numero 52</u> <u>Ordinanza Numero 51</u> <u>Ordinanza Numero 50</u> <u>Ordinanza Numero 49</u> <u>Ordinanza Numero 48</u> <u>Ordinanza Numero 47</u> <u>Allegato A - Linee di indirizzo</u> <u>Ordinanza Numero 46</u> Ordinanza 45 REVOCATA <u>Ordinanza Numero 44</u> <u>Ordinanza Numero 43</u> <u>Ordinanza Numero 42</u> <u>Ordinanza Numero 41</u> <u>Ordinanza Numero 40</u> <u>Allegato 1</u> <u>Ordinanza Numero 39</u> <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 38</u> <u>Allegato 1</u> <u>Allegato 2</u> <u>Ordinanza Numero 37</u> <u>Ordinanza Numero 36</u> <u>Ordinanza Numero 35</u> <u>Ordinanza Numero 34</u> <u>Allegato 1</u> <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 33</u> <u>Ordinanza Numero 32</u> <u>Ordinanza Numero 31</u> <u>Ordinanza Numero 30</u> <u>Ordinanza Numero 29</u> <u>Ordinanza Numero 28</u> <u>Ordinanza Numero 27</u>	Delibera 595 del 11 maggio 2020 - COVID-19 - Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 48) <u>Allegato 1 - Senza rapporti di clientela Allegato 2 - Attività commerciali Allegato 3 - uffici privati</u> Delibera 594 del 11 maggio 2020 - COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 40) <u>Testo coordinato cantieri</u>

	<u>Allegato 1</u> <u>Allegato 2</u> <u>Ordinanza Numero 26</u> <u>Ordinanza Numero 25</u> <u>Ordinanza Numero 24</u> <u>Ordinanza Numero 23</u> <u>Ordinanza Numero 22</u> <u>Allegato 1</u> <u>Ordinanza Numero 21</u> <u>Ordinanza Numero 20</u> e <u>Allegato A</u> <u>Allegato B</u> <u>Ordinanza Numero 19</u> <u>Ordinanza Numero 18</u> e allegati <u>Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D</u> <u>Ordinanza Numero 17</u> e allegati <u>Allegato A - ALLEGATO 1</u> <u>Allegato B - ALLEGATO 2</u> <u>Allegato C - ALLEGATO 3</u> <u>Ordinanza Numero 16</u> e <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 15</u> e <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 14</u> e <u>Allegato A</u> <u>Ordinanza Numero 13</u> e <u>Allegato 1</u> <u>Ordinanza</u> Numero 12 <u>Ordinanza</u> Numero 11 <u>Ordinanza Numero 10</u> <u>Ordinanza</u> Numero 9 <u>Ordinanza</u> Numero 8 <u>Ordinanza Numero 7</u> <u>Ordinanza</u> Numero 6 <u>Ordinanza</u> Numero 5 <u>Ordinanza</u> Numero 4 <u>Ordinanza</u> Numero 3 <u>Ordinanza Numero 2</u> <u>Ordinanza</u> Numero 1	
--	--	--

Umbria	<u>Ordinanza Numero 25 del 17.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 24 del 14.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 23 del 08.05.2020</u> <u>Ordinanza Numero 22 del 30.04.2020</u> <u>Allegato 1</u> <u>Allegato 2 parte 1</u> <u>Allegato 2 parte 2</u> <u>Ordinanza Numero 21 del 23.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 20 del 23.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 19 del 20.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 18 del 11.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 17 del 10.04.2020</u> <u>Ordinanza n.16 del 9 aprile 2020 - Precisazioni sulle Consegne a domicilio</u> <u>Ordinanza Numero 16 del 09.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 15 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 14 del 03.04.2020</u> <u>Ordinanza Numero 13 del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 12 del 30.03.2020</u> <u>Ordinanza Numero 11 e Allegato 1</u> <u>Ordinanza Numero 10</u> <u>Ordinanza Numero 9</u> <u>Ordinanza Numero 8</u> <u>Ordinanza del 13 marzo 2020 - riduzione trasporto pubblico</u> <u>Ordinanza Numero 6</u> <u>Ordinanza Numero 5</u> <u>Ordinanza Numero 4</u> <u>Ordinanza Numero 3</u> <u>Ordinanza</u> Numero 1	
Valle d'Aosta	<u>Ordinanza 17.05.2020</u> <u>Ordinanza 13.05.2020</u> <u>Ordinanza 12.05.2020</u> <u>Ordinanza 03.05.2020</u> <u>Ordinanza 27.04.2020</u> <u>Ordinanza 25.04.2020</u> <u>Ordinanza 24.04.2020</u>	

	Ordinanza 21.04.2020 Ordinanza 19.04.2020 Ordinanza 19.04.2020 Ordinanza 14.04.2020 Ordinanza 10.04.2020 Ordinanza 04.04.2020 Ordinanza 27.03.2020 Ordinanza 26.03.2020 Ordinanza 22.03.2020 Ordinanza 19.03.2020 Ordinanza 19.03.2020 Ordinanza 17.03.2020 Ordinanza 15.03.2020 Ordinanza 11.03.2020	
Veneto	Ordinanza 17.05.2020 Ordinanza 04.05.2020 Ordinanza 03.05.2020 Ordinanza 03.05.2020 revocata Ordinanza 27.04.2020 Ordinanza 24.04.2020 Ordinanza 13.04.2020 Ordinanza 06.04.2020 Ordinanza 04.04.2020 Ordinanza 03.04.2020 Ordinanza 02.04.2020 Ordinanza 20.03.2020 Ordinanza 19.03.2020 Ordinanza 18.03.2020 Ordinanza 13.03.2020 Ordinanza 12.03.2020 Ordinanza 12.03.2020 Ordinanza 02.03.2020 Ordinanza 25.02.2020 Ordinanza 23.02.2020 Ordinanza 21.02.2020	Chiarimenti Ordinanza 04.05.2020 Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all'ordinanza n. 40 Nota Esplicativa 24.02.2020
Provincia Autonoma di Trento	Delibera 16.05.2020	Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Attività di ristorazione che effettuano asporto (take away)- 8/05/2020

	Ordinanza 11.05.2020 Ordinanza 08.05.2020 Ordinanza 06.05.2020 Ordinanza 02.05.2020 Ordinanza 28.04.2020 Ordinanza 25.04.2020 Ordinanza 19.04.2020 Ordinanza 15.04.2020 Ordinanza 14.04.2020 Ordinanza 13.04.2020 Ordinanza 10.04.2020 Allegato Modello autodichiarazione Ordinanza 06.04.2020 Ordinanza 03.04.2020 Ordinanza 03.04.2020 Ordinanza 27.03.2020 Ordinanza 27.03.2020 Ordinanza 20.03.2020 Ordinanza 18.03.2020 Ordinanza 15.03.2020 Ordinanza 12.03.2020 Ordinanza 6.03.2020 Ordinanza 03.03.2020 Ordinanza 28.02.2020 Ordinanza 24.02.2020 Ordinanza 22.02.2020	Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Ristorazione e pubblici esercizi ver.1 - 8/05/2020 Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio - 8/05/2020 Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Agricoltura e lavori forestali - rev.2 - 8/05/2020 Protocollo - Linee di indirizzo per la gestione del rischio Covid-19 nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale - ver.1 - 30/04/2020 Protocollo - Linee guida per la gestione del rischio Covid19 nei cantieri temporanei e mobili (edili e non edili) - rev.2 - 30/04/2020 Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro - rev.3 - 30/04/2020 Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei lavori forestali - ver.1 - 30/04/2020 Linee guida del 28/4/2020 per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away) Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle Aziende (Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.2 del 26/4/2020) Nota del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro del 21/4/2020 relativa a "Ordinanza Presidente Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 2020" Linee guida della Provincia del 10/4/2020 in merito a misure/comportamenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente all'obbligo di utilizzo di guanti monouso all'interno delle attività di vendita di generi alimentari Linee guida della Provincia del 4/4/2020 inerenti misure/comportamenti di prevenzione e gestione emergenza Covid-19 per i Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio Linee guida della Provincia autonoma di Trento (DPCM 8/3/2020 e DPCM 9/3/2020) Linee guida della Provincia autonoma di Trento in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020
Provincia Autonoma di Bolzano	Ordinanza N. 25 del 14.05.2020 Legge provinciale n. 4 del 08.05.2020 Ordinanza N. 24 del 02.05.2020 Ordinanza N. 22 del 21.04.2020 Ordinanza N. 21 del 18.04.2020 Ordinanza N. 20 del 13.04.2020	Circolare del Presidente della Provincia del 16 Aprile 2020 Circolare del Presidente della Provincia del 14 Aprile 2020 Circolare del Assessore Achammer del 14.04.2020 Circolare del Presidente della Provincia del 06.04.2020

	<u>Ordinanza N. 19 del 07.04.2020</u>	Applicazione del punto 33) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020:
	<u>Ordinanza N. 18 del 06.04.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 17 del 03.04.2020</u>	<u>Circolare del Presidente della Provincia del 25.03.2020</u>
	<u>Ordinanza N. 16 del 02.04.2020</u>	Applicazione della lettera G) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16.03.2020:
	<u>Ordinanza N. 15 del 28.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 14 del 26.03.2020</u>	<u>Circolare del 17.03.2020</u>
	<u>Ordinanza N. 13 del 23.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 12 del 23.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 11 del 21.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 10 del 16.03.2020</u>	
	<u>Ordinanza N. 4 del 04.03.2020</u>	

11.1 Modulistica

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID

1. Premessa

Il presente protocollo di sicurezza viene adottato da _____ (Titolare, dipendenti e collaboratori) in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente.

Il Datore di lavoro/Presidente/Titolare dello Studio è responsabile per l'attuazione e l'osservanza delle norme igienico/sanitarie sotto riportate.

2. Informazione

Gli uffici/Studio/Ordine/Collegio devono rimanere un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del Titolare, dei Collaboratori, del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il sig. _____ si impegna a portare a conoscenza dei Collaboratori, del personale e dei terzi (assistiti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte e modulistica apposita, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti nell'Ufficio/Studio/_____ etc..

L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

Informazione preventiva

_____ porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (collaboratori, dipendenti, assistiti, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in azienda uno specifico noto contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo;

Dichiarazione che deve essere compilata, datata e firmata e trasmessa al datore di lavoro da ogni dipendente dell'Ufficio, Ordine Professionale/ dello Studio professionale con riferimento alle misure precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori

Io sottoscritto _____ quale dipendente di _____, dichiaro che:

- mi è stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso l'igiene delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblico;
- mi è stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani secondo le indicazioni dell'OMS e del Ministero della Salute;
- sono stati posizionati nel luogo di lavoro più mezzi detergenti per le mani e la segnaletica con l'informativa;
- mi è stato comunicato il divieto di recarmi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19;
- il datore di lavoro si è attivato per verificare, all'inizio del turno di lavoro, che non presenti sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 mediante mia dichiarazione e/o mediante strumenti di misurazione;
- mi sono state fornite mascherine protettive;
- mi viene controllato che indossi sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza;
- quando non è possibile mantenere la distanza prevista per la mia tutela è imposto arieggiare e portare la mascherina;
- è effettuata la pulizia con frequenza di almeno una volta al giorno/alla settimana con particolare riferimento agli oggetti e agli spazi maggiormente toccati;
- la sanificazione che io sappia è effettuata con _____;
- l'area ristoro è stata riorganizzata in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di sicurezza;
- è stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro oppure in spazio dedicato ma utile a rispettare la distanza;
- sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati in entrata e uscita, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di sicurezza;
- è consentito l'accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo il lavaggio delle mani o aver indossato guanti monouso;
- è fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Data _____ Firma _____

Check list controllo attuazione Protocollo contenimento COVID-19 per Datore di Lavoro e/o incaricati alla verifica dell'attuazione delle misure

NB: le misure sotto riportate sono generiche e vanno adattate in funzione a quanto predisposto in azienda per il contenimento del virus.

MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
È stato individuato un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;				
È stata predisposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;				
È stato previsto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;				
Sono stati favoriti gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;				

MISURE	SI	NO	ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO	VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
Sono stati limitati al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale non consentendo riunioni in presenza (o dove connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali);				
Sono state divulgate le informazioni a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi <i>depliants</i> informativi				
Si prevede che i lavoratori direttamente prima di recarsi al lavoro (o eventualmente prima di accedere al lavoro) verifichino la temperatura corporea non consentendo l'accesso ai luoghi di lavoro a chi risulti superiore a 37,5 °C (in tal caso dovrà contattare il proprio medico curante);				
Se prevista la rilevazione della febbre è stata predisposta e firmata una informativa trattamento dati				
E stato ridotto l'accesso degli esterni ed imposto il rispetto delle regole aziendali di contenimento.				

Sono state predisposte procedure di ingresso, transito e uscita per fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;				
---	--	--	--	--

Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo e le attività di approntamento delle attività di carico e scarico dovranno avvenire garantendo il metro di distanza;				
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati /installati servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;				
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;				
Viene assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago con riguardo a servizi igienici, spogliatoi, mense, tastiere distributori bevande e snack				
Per garantire le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;				
Viene garantita in tutte le condizioni di lavoro la distanza interpersonale di lavoro superiore a un metro e <u>solo qualora il rispetto di tale distanza non sia possibile con altre soluzioni organizzative</u> si potrà operare mediante il necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;				

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato , con ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.				
Le Rappresentanze Sindacali ed il RLS sono stati coinvolti nelle misure attuate dell'azienda				
E' stato predisposto un regolamento interno per l'adeguamento al protocollo COVID-19				
L'azienda sa cosa fare in caso di persone "sospette" ?				

Data_____

Firma dell'incaricato al controllo _____

S. E. & O.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

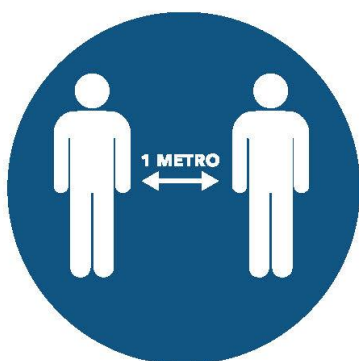
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNDMCeO, Amcli, Anigip, Anmdo, Assolarm, Card, Fadoi, FederFarmo, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsm Pstrg, Fnovi, Fofi, Sing, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeI, Siti



**È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**È OBBLIGATORIO
L'UTILIZZO DEI
GUANTI**



**MANTENERE LA
DISTANZA DI
ALMENO UN METRO**



**È CONSENTITO
L'INGRESSO A
■ PERSONE ALLA
VOLTA**

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020